



C/2024/6691

8.11.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (terza comunicazione della Commissione)

(C/2024/6691)

Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («regolamento sulla tassonomia») ha creato un sistema unificato di classificazione a livello dell'UE delle attività economiche ecosostenibili (denominate «attività allineate alla tassonomia») e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività ⁽¹⁾.

1. CONTESTO

Nel giugno 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (atto delegato «Clima») ⁽²⁾ per dare attuazione al regolamento sulla tassonomia in relazione alle attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. Nel marzo 2022 ha modificato tale atto delegato aggiungendovi criteri per determinate nuove attività connesse all'energia ⁽³⁾. Nel giugno 2023 la Commissione ha adottato l'atto delegato relativo agli aspetti ambientali della tassonomia dell'UE (atto delegato «Ambiente») per i restanti obiettivi ambientali ⁽⁴⁾ e ha modificato l'atto delegato «Clima» con l'aggiunta di criteri per le nuove attività nel settore manifatturiero e in quello dei trasporti ⁽⁵⁾.

Nel luglio 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato che precisa gli obblighi di informativa delle imprese ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia per quanto concerne le loro attività ammissibili e allineate alla tassonomia (atto delegato «Informativa», in appresso anche semplicemente «l'atto delegato») ⁽⁶⁾. Tale atto delegato è stato modificato nel giugno 2023 dall'atto delegato «Ambiente» al fine di garantire la coerenza degli obblighi di informativa.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L, 2023/2485, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2485/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

La Commissione ha già pubblicato quattro serie di orientamenti sul contenuto dell'atto delegato «Informativa», in particolare:

- un documento dei servizi della Commissione contenente domande frequenti sull'atto delegato ex articolo 8 della tassonomia UE e sulle sue modalità di funzionamento pratico ⁽⁷⁾;
- un documento dei servizi della Commissione contenente domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'atto delegato «Informativa» ⁽⁸⁾;
- una comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche ammissibili alla tassonomia ⁽⁹⁾;
- una comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa per quanto riguarda la comunicazione da parte delle imprese non finanziarie di attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia ⁽¹⁰⁾.

Inoltre, per agevolare l'attuazione della tassonomia dell'UE, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all'interpretazione giuridica e all'attuazione delle disposizioni riguardanti i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche allineate alla tassonomia fissati nell'atto delegato «Clima» (comunicazione della Commissione sull'atto delegato «Clima» ⁽¹¹⁾).

Dal 1° gennaio 2023 le imprese non finanziarie hanno iniziato a comunicare i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) inerenti alla tassonomia. L'atto delegato «Informativa» impone alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI comunicati dalle loro controparti quando calcolano i propri, compreso il coefficiente di attivi verdi (GAR) ⁽¹²⁾. Inoltre il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) ⁽¹³⁾ fa obbligo ai partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare i KPI comunicati dalle imprese beneficiarie di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari ⁽¹⁴⁾.

Le imprese finanziarie iniziano a comunicare i loro KPI a partire dal 1° gennaio 2024 ⁽¹⁵⁾. Dato che il calcolo dei KPI delle imprese finanziarie, compreso il GAR, dipende dal flusso di informazioni e dati provenienti dalle controparti finanziarie e non finanziarie che esse finanziano, la Commissione prevede che la solidità e l'accuratezza di tali KPI miglioreranno a mano a mano che le imprese interessate adottano la tassonomia dell'UE e il flusso di dati dalle imprese non finanziarie verso quelle finanziarie aumenta.

Il livello di allineamento alla tassonomia delle esposizioni che finanziano attività economiche e attivi antecedenti alla tassonomia stessa (ossia lo stock esistente) sarà presumibilmente inferiore rispetto a quello delle esposizioni che finanzieranno attività economiche e attivi in futuro (ossia il flusso di nuovi finanziamenti). Ciò è coerente con l'obiettivo della tassonomia dell'UE di agevolare il finanziamento di nuove attività e progetti ecosostenibili.

⁽⁷⁾ https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf.

⁽⁸⁾ https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (GU C 385 del 6.10.2022, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione) (GU C, C/2023/305, 20.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/305/oj>).

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU C, C/2023/267, 20.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/267/oj>).

⁽¹²⁾ Le disposizioni pertinenti dell'atto delegato «Informativa» sono citate nelle note da 35 a 38.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Articolo 8, paragrafo 2 bis, e articolo 9, paragrafo 4 bis, SFDR.

⁽¹⁵⁾ Articolo 10, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa».

Inoltre le norme dell'atto delegato «Informativa» per le imprese finanziarie non contemplano le esposizioni specifiche di cui all'articolo 9, quali determinate esposizioni sovrane, né le esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI) non quotate e determinate imprese di paesi terzi. Il suddetto articolo impone alla Commissione di riesaminare il trattamento di tali esposizioni sulla base di una valutazione d'impatto che valuti l'onere amministrativo, l'accesso ai finanziamenti e altri impatti derivanti da una possibile estensione dei KPI destinata a includerle, in particolare per quanto riguarda le PMI.

Data la copertura limitata delle norme attuali in materia di informativa, al momento i KPI non possono rispecchiare la totalità dei finanziamenti di attività economiche allineate alla tassonomia da parte delle imprese finanziarie. Tuttavia, in assenza di dati sufficienti e di adeguati elementi di prova, le imprese finanziarie sono incoraggiate a comunicare quanto segue, su base volontaria e separatamente dai KPI:

- eventuali stime dell'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni che sono attualmente escluse dai KPI (ad esempio le esposizioni verso PMI non quotate);
- eventuali stime dell'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni che sono coperte dai KPI, ma sulle quali non dispongono di dati sufficienti e di elementi di prova specifici adeguati a dimostrare l'allineamento alla tassonomia; oppure
- eventuali informazioni relative all'allineamento parziale delle loro esposizioni alla tassonomia dell'UE (ossia quando sono soddisfatti, o esistono prove che sono soddisfatti, solo alcuni criteri della tassonomia).

I KPI delle imprese finanziarie sono intesi a rappresentare fedelmente la misura in cui queste finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e non impongono limitazioni di sorta al finanziamento di alcun settore specifico, compresi i settori strategici, né di alcun operatore economico specifico, tra cui le PMI. Pertanto anche questi settori e operatori specifici dovrebbero continuare a essere finanziati. Ne consegue che i KPI delle imprese finanziarie, compreso il GAR, devono tenere conto del più ampio contesto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle imprese finanziarie, dal momento che tali imprese finanziano non solo attività economiche allineate alla tassonomia, bensì anche tutte le attività e gli operatori economici leciti.

2. SCOPO DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Le comunicazioni della Commissione e i documenti dei servizi della Commissione precedenti erano incentrati principalmente sulle imprese non finanziarie, mentre la presente comunicazione mira a fornire ulteriori orientamenti interpretativi e attuativi alle imprese finanziarie, sotto forma di risposte alle domande frequenti sulla comunicazione dei KPI a norma dell'atto delegato «Informativa». Le domande arrivano dai portatori di interessi soggetti agli obblighi di comunicazione, dalla piattaforma sulla finanza sostenibile e dalle autorità di vigilanza nazionali ed europee. Con la presente comunicazione la Commissione intende aiutare i portatori di interessi a ottemperare agli obblighi di legge in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantire l'utilizzabilità e la comparabilità delle informazioni comunicate, così da potenziare la finanza sostenibile. Se necessario la Commissione può aggiornare il presente documento.

Le risposte alle domande frequenti contenute nella presente comunicazione chiariscono quanto già previsto dalla legislazione vigente, senza estendere i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori e le autorità competenti. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie nell'attuazione delle norme giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

Glossario e normativa applicabile

Termine	Riferimento
Direttiva contabile	Direttiva 2013/34/UE ⁽¹⁾
FIA	Fondo di investimento alternativo
Allegato I «Informativa»	Allegato I dell'atto delegato «Informativa»
Allegato II «Informativa»	Allegato II dell'atto delegato «Informativa»
Allegato III «Informativa»	Allegato III dell'atto delegato «Informativa»
Allegato IV «Informativa»	Allegato IV dell'atto delegato «Informativa»

Allegato V «Informativa»	Allegato V dell'atto delegato «Informativa»
Allegato VI «Informativa»	Allegato VI dell'atto delegato «Informativa»
Allegato VII «Informativa»	Allegato VII dell'atto delegato «Informativa»
Allegato VIII «Informativa»	Allegato VIII dell'atto delegato «Informativa»
Allegato IX «Informativa»	Allegato IX dell'atto delegato «Informativa»
Allegato X «Informativa»	Allegato X dell'atto delegato «Informativa»
Allegato XI «Informativa»	Allegato XI dell'atto delegato «Informativa»
Allegato XII «Informativa»	Allegato XII dell'atto delegato «Informativa»
CapEx	Spese in conto capitale
KPI relativo alle spese in conto capitale	Indicatore fondamentale di prestazione relativo alle spese in conto capitale di cui all'allegato I «Informativa», punto 1.1.2.
CCP	Controparte centrale
Adattamento ai cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento sulla tassonomia
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento sulla tassonomia
Atto delegato «Clima»	Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione ⁽²⁾
Comunicazione della Commissione sull'atto delegato «Clima»	Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE ⁽³⁾
CRR	Regolamento sui requisiti patrimoniali ⁽⁴⁾
CRD	Direttiva sui requisiti patrimoniali ⁽⁵⁾
CSD	Depositario centrale di titoli
CSDR	Regolamento (UE) n. 909/2014 ⁽⁶⁾ sui depositari centrali di titoli
CSRD	Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità ⁽⁷⁾
Atto delegato «Informativa»	Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione ⁽⁸⁾
Criterio DNSH	Non arrecare danni significativi
EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 sulle infrastrutture del mercato europeo ⁽⁹⁾
Attività abilitanti	Attività economiche di cui all'articolo 16 del regolamento sulla tassonomia
EuGB	Obbligazione verde europea emessa conformemente al regolamento (UE) 2023/2631 ⁽¹⁰⁾
Atto delegato «Ambiente»	Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione ⁽¹¹⁾
GAR titoli di debito	Coefficiente di attivi verdi per i titoli di debito di imprese non finanziarie di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1.ii
GAR strumenti rappresentativi di capitale	Coefficiente di attivi verdi per gli strumenti rappresentativi di capitale degli enti creditizi in imprese non finanziarie di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1.iii
GAR prestiti e anticipi	Coefficiente di attivi verdi per le attività di prestito a imprese non finanziarie (prestiti e anticipi) di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1.i
IFRS	Principi internazionali d'informativa finanziaria

Indicatore fondamentale di prestazione (KPI)	Indicatore fondamentale di prestazione (KPI) di un'impresa non finanziaria o finanziaria di cui all'allegato pertinente dell'atto delegato «Informativa»
MiFID	Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽¹²⁾
OpEx	Spese operative
KPI relativo alle spese operative	Indicatore fondamentale di prestazione relativo alle spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.3, dell'atto delegato «Informativa».
Impresa comunicante	Impresa non finanziaria soggetta all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia
Seconda comunicazione della Commissione	Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione) ⁽¹³⁾
Secondo documento dei servizi della Commissione	Documento dei servizi della Commissione, <i>FAQs: How should financial and non-financial undertakings report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act?</i> ⁽¹⁴⁾
Contributo sostanziale	Contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia, conformemente agli articoli da 10 a 16 del medesimo regolamento
Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFRD)	Regolamento (UE) 2019/2088 ⁽¹⁵⁾
Attività economica allineata alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 2), dell'atto delegato «Informativa»
Attività economica ammissibile alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 5), dell'atto delegato «Informativa»
Attività economica non ammissibile alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 6), dell'atto delegato «Informativa»
Regolamento sulla tassonomia	Regolamento (UE) 2020/852 ⁽¹⁶⁾
Attività di transizione	Attività economiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia
Criteri	Criteri di vaglio tecnico
KPI relativo al fatturato	Indicatore fondamentale di prestazione relativo al fatturato di cui all'allegato I, punto 1.1.1, dell'atto delegato «Informativa»
OICVM	Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari

-
- (¹) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
- (³) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU C, C/2023/267, 20.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/267/oj>).
- (⁴) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
- (⁵) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
- (⁶) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
- (⁷) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
- (⁸) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
- (⁹) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
- (¹⁰) Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).
- (¹¹) Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj).
- (¹²) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
- (¹³) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione) (GU C, C/2023/305, 20.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/305/oj>).
- (¹⁴) https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
- (¹⁵) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
- (¹⁶) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
-

IMPRESE FINANZIARIE

1. DOMANDE GENERALI

A. SOGGETTI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. **Quali KPI dovrebbero essere comunicati da imprese quali controparti centrali (CCP), depositari centrali di titoli (CSD), società di leasing e istituti di pagamento? Le esposizioni verso questi soggetti dovrebbero essere trattate come esposizioni verso imprese finanziarie o non finanziarie?**

Le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile devono valutare quali siano i KPI loro applicabili.

Le imprese che rispondono alla definizione di impresa finanziaria ai sensi dell'articolo 1, punto 8), dell'atto delegato «Informativa» (ossia gestori di attività finanziarie, enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione) dovrebbero comunicare i KPI specifici previsti in tale atto delegato. Quelle che non rispondono alla definizione di impresa finanziaria ma che forniscono servizi finanziari dovrebbero invece essere considerate imprese non finanziarie e dovrebbero comunicare i KPI delle imprese non finanziarie conformemente agli allegati I e II «Informativa».

Tuttavia, oltre ai KPI per loro obbligatori, le imprese non finanziarie sono incoraggiate a comunicare volontariamente anche i KPI per le imprese finanziarie, che potrebbero rappresentare un indicatore più valido dell'allineamento alla tassonomia dei servizi finanziari forniti.

Se dal punto di vista funzionale svolge le stesse attività di un'impresa finanziaria specifica definita all'articolo 1, punto 8), dell'atto delegato «Informativa», l'impresa comunicante può anche applicare volontariamente i KPI applicabili a tale impresa finanziaria. Ad esempio, un'impresa comunicante che fornisce servizi bancari quali prestiti e finanziamenti può applicare su base volontaria le disposizioni dell'atto delegato «Informativa» relative alle informazioni che devono essere comunicate dagli enti creditizi.

Inoltre, qualora l'ordinamento di uno Stato membro imponga alle CCP, ai CSD, alle società di leasing o agli istituti di pagamento di ottenere un'autorizzazione a operare come impresa finanziaria per svolgere le loro attività specifiche, è incoraggiata la pubblicazione dei KPI applicabili a tale categoria di impresa finanziaria. Ad esempio, laddove per svolgere attività specifiche lo Stato membro richieda un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 CRD, l'impresa può comunicare volontariamente i KPI applicabili agli enti creditizi (allegati V e VI «Informativa»).

Ulteriori spiegazioni sulle modalità di applicazione dei KPI per le imprese finanziarie da parte dei soggetti che forniscono servizi finanziari figurano nell'appendice I della presente comunicazione.

B. AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DELL'INFORMATIVA

2. **Nel caso di imprese finanziarie comunicanti che possiedono altre imprese finanziarie, l'informativa sulla tassonomia dovrebbe essere basata sul consolidamento del gruppo a livello contabile o regolamentare? Quale dev'essere il livello di consolidamento di gruppo del soggetto comunicante ai fini dell'informativa sulla tassonomia?**

Conformemente all'allegato V, punto 1.1.1, dell'atto delegato «Informativa» riguardante il consolidamento dei KPI pertinenti per gli enti creditizi, tali enti «devono comunicare i KPI pertinenti sulla base dell'ambito del proprio consolidamento prudenziale determinato conformemente al titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013». Se tanto l'impresa madre quanto le sue imprese figlie sono imprese finanziarie diverse dagli enti creditizi e sono soggette alla normativa prudenziale⁽¹⁶⁾, l'informativa dovrebbe essere basata sul consolidamento prudenziale; se invece sono imprese finanziarie non soggette alle norme prudenziali, l'informativa dovrebbe essere basata sul consolidamento contabile conformemente al capo 6 della direttiva contabile.

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1); direttiva 2014/65/UE (MiFID); regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Le risposte alle domande da 9 a 12 della seconda comunicazione della Commissione relative al livello di consolidamento dei KPI delle imprese non finanziarie e alla domanda 7 della presente comunicazione valgono anche per le imprese finanziarie.

C. VALUTAZIONE IN FUNZIONE DELLA TASSONOMIA DELLE ESPOSIZIONI VERSO SINGOLE IMPRESE

3. **Le imprese finanziarie devono calcolare due KPI per gli investimenti o le esposizioni, uno basato sui KPI relativi al fatturato e uno basato sui KPI relativi alle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti o delle controparti? O devono combinare in un unico KPI i valori delle due serie di KPI delle imprese beneficiarie degli investimenti o delle controparti?**

L'atto delegato «Informativa» specifica la metodologia per valutare nei KPI le esposizioni di cui si conosce o non si conosce l'impiego dei proventi.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate (impiego dei proventi non noto) devono essere incluse nel numeratore del KPI pertinente, con ponderazione in base al KPI relativo al fatturato e al KPI relativo alle spese in conto capitale dell'emittente, secondo la metodologia di cui agli allegati III, V, VII e IX «Informativa». Per alcuni KPI degli enti creditizi e delle imprese di investimento, la metodologia prevede l'uso del KPI della controparte anziché di quello dell'emittente. Inoltre, conformemente all'allegato V, punto 1.2.1, quarto comma, dell'atto delegato «Informativa», le esposizioni che sono prestiti e anticipi, titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale e garanzie reali recuperate che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia dovrebbero essere incluse nel numeratore del KPI pertinente sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti.

Le imprese finanziarie dovrebbero pertanto calcolare e comunicare due tipologie distinte di KPI:

- un KPI basato sul fatturato, in cui la ponderazione delle esposizioni di cui non si conosce l'impiego dei proventi si basa sui KPI relativi al fatturato degli emittenti/delle controparti;
- un KPI basato sulle spese in conto capitale, in cui la ponderazione delle esposizioni di cui non si conosce l'impiego dei proventi si basa sui KPI relativi alle spese in conto capitale degli emittenti/delle controparti.

Le esposizioni destinate a finanziare attività specificate (impiego dei proventi noto) dovrebbero essere incluse nei numeratori di entrambe le tipologie di KPI dell'impresa finanziaria – quelli basati sul fatturato e quelli basati sulle spese in conto capitale – nella misura in cui tali esposizioni finanziano attività allineate alla tassonomia, senza ulteriori ponderazioni in funzione del KPI dell'emittente/della controparte ⁽¹⁷⁾.

Pertanto, nel calcolo del numeratore dei loro KPI, le imprese finanziarie dovrebbero includere le esposizioni nella maniera seguente:

- il numeratore dei KPI basati sul fatturato dovrebbe essere pari i) all'importo delle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi che finanziano attività allineate alla tassonomia, sommato ii) all'importo delle esposizioni di cui non si conosce l'impiego dei proventi ponderato in base ai KPI relativi al fatturato degli emittenti/delle controparti;
- il numeratore dei KPI basati sulle spese in conto capitale dovrebbe essere pari i) all'importo delle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi che finanziano attività allineate alla tassonomia, sommato ii) all'importo delle esposizioni di cui non si conosce l'impiego dei proventi ponderato in base ai KPI relativi alle spese in conto capitale degli emittenti/delle controparti.

Seguono maggiori informazioni per tipo di impresa finanziaria.

Gestori di attività finanziarie

Conformemente all'allegato III, punto 1.2, ultimo comma, dell'atto delegato «Informativa», i gestori di attività finanziarie dovrebbero comunicare due KPI distinti, basati sui KPI relativi al fatturato e alle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti. Le modalità di calcolo di questi KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale sono indicate per ogni tipo di impresa beneficiaria degli investimenti nell'allegato III, punto 1.1, lettere da a) a e), dell'atto delegato «Informativa».

⁽¹⁷⁾ Ad esempio, un'esposizione di cui si conosce l'impiego dei proventi che finanzia un'attività allineata alla tassonomia per un importo di 100 milioni di EUR dovrebbe essere inclusa sia nel numeratore del KPI basato sul fatturato che in quello del KPI basato sulle spese in conto capitale, per lo stesso importo, senza ponderarla in funzione del KPI dell'emittente/della controparte.

Ciò trova riscontro nel modello all'allegato IV «Informativa», in cui le imprese comunicanti devono inserire i valori dei KPI separatamente: sulla base dei KPI relativi al fatturato, da un lato, e alle spese in conto capitale, dall'altro, delle imprese beneficiarie degli investimenti (nella prima riga e nelle sezioni «Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del denominatore del KPI» e «Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale»).

Imprese di assicurazione e di riassicurazione

Conformemente all'allegato IX, punto 1, quinto comma, lettere da a) a e), dell'atto delegato «Informativa», le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comunicare il KPI relativo agli investimenti separatamente sulla base dei KPI relativi al fatturato, da un lato, e alle spese in conto capitale, dall'altro, delle imprese beneficiarie degli investimenti. Le modalità di calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti sono indicate in tali punti per ogni tipo di impresa beneficiaria.

Ciò trova riscontro nel modello all'allegato X «Informativa», in cui le imprese comunicanti devono inserire i valori dei KPI separatamente: sulla base dei KPI relativi al fatturato, da un lato, e alle spese in conto capitale, dall'altro, delle imprese beneficiarie degli investimenti (nella prima riga e nelle sezioni «Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del denominatore del KPI» e «Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale»).

Imprese di investimento

Conformemente all'allegato VII, punto 2.4, dell'atto delegato «Informativa», le imprese di investimento dovrebbero calcolare il GAR per i loro servizi e le loro attività che negoziano per conto proprio basandosi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti per ciascun obiettivo ambientale.

Le modalità di calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti sono indicate per ogni tipo di società beneficiaria nell'allegato VII, punto 2.4, terzo comma, lettere da a) a e), dell'atto delegato «informativa».

I KPI per le attività delle imprese di investimento diverse dalla negoziazione per conto proprio dovrebbero essere calcolati mutatis mutandis utilizzando i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale delle controparti dei loro clienti (cfr. allegato VII, punto 3.3, dell'atto delegato «Informativa»).

Ciò trova riscontro nei modelli di informativa per i KPI delle imprese di investimento. I valori dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale della controparte dovrebbero essere indicati, rispettivamente, nella quarta e nella quinta colonna del modello 0 (*Sintesi dei KPI*) dell'allegato VIII «Informativa». Inoltre le imprese di investimento dovrebbero duplicare il modello 1 (*KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio*) e il modello 2 (*KPI delle imprese di investimento – Altri servizi*) per i KPI basati sul fatturato e per quelli basati sulle spese in conto capitale.

Enti creditizi

Per gli enti creditizi, i dettagli dei calcoli dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale degli attivi sottostanti sono riportati nell'allegato V «Informativa» per ciascun elemento del KPI. Ad esempio, per quanto riguarda il GAR per le esposizioni in bilancio, a norma dell'allegato V, punto 1.2.1, quarto comma, lettera a), dell'atto delegato «Informativa», il numeratore del KPI dovrebbe coprire i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale e le garanzie reali recuperate che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sulla base dei KPI relativi al fatturato e alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti.

Ciò trova riscontro nei modelli di informativa per i KPI degli enti creditizi. I valori dei KPI basati sui KPI relativi al fatturato e alle spese in conto capitale della controparte dovrebbero essere indicati, rispettivamente, nella quarta e nella quinta colonna del modello 0 (*Sintesi dei KPI*) che figura nell'allegato VI «Informativa». Inoltre gli enti creditizi dovrebbero duplicare i modelli 3 (*KPI GAR (stock)*), 4 (*KPI GAR (flusso)*), 5 (*KPI per le esposizioni fuori bilancio*), 6 (*KPI per ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie*) e 7 (*KPI per il portafoglio di negoziazione*) per i KPI basati sul fatturato e per quelli basati sulle spese in conto capitale, come specificato nelle note a piè di pagina dei modelli.

4. Quale KPI dovrebbe utilizzare un'impresa finanziaria per valutare la propria esposizione verso un'altra impresa finanziaria che comunica uno o più KPI? Nel calcolo delle esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in che modo l'impresa finanziaria dovrebbe combinare i KPI relativi agli investimenti e alle sottoscrizioni al fine di valutare l'esposizione?

Come specificato nella risposta alla domanda 3, le imprese finanziarie dovrebbero calcolare i propri KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale utilizzando, rispettivamente, i KPI relativi al fatturato e alle spese in conto capitale degli emittenti/delle controparti per valutare l'allineamento alla tassonomia delle esposizioni⁽¹⁸⁾ verso questi emittenti/queste controparti. Lo stesso vale se si tratta di altre imprese finanziarie, come specificato di seguito.

Esposizioni verso gestori di attività finanziarie

Conformemente alle disposizioni pertinenti dell'atto delegato «Informativa»⁽¹⁹⁾, le imprese finanziarie comunicanti che hanno esposizioni verso un gestore di attività finanziarie dovrebbero utilizzare i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale di quest'ultimo per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso tale controparte.

Laddove investano in un OICVM o un FIA o concedano loro un prestito, le imprese finanziarie comunicanti dovrebbero utilizzare le informazioni disponibili riguardanti l'allineamento alla tassonomia dell'OICVM o del FIA. Se tali informazioni non sono disponibili, l'esposizione dovrebbe essere considerata non allineata alla tassonomia (cfr. la risposta alla domanda 32 della presente comunicazione).

Esposizioni verso enti creditizi

Conformemente alle disposizioni pertinenti dell'atto delegato «Informativa»⁽²⁰⁾, le imprese finanziarie comunicanti che hanno esposizioni verso un ente creditizio dovrebbero utilizzare il GAR basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale di quest'ultimo (ossia il GAR complessivo della controparte) per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso tale controparte.

Le imprese finanziarie comunicanti dovrebbero ricorrere a una media ponderata dei KPI applicabili basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale dell'ente creditizio controparte se hanno esposizioni verso un ente creditizio il cui GAR complessivo (ossia il GAR complessivo relativo a strumenti di prestito/debito/rappresentativi di capitale nel portafoglio bancario) non sia utilizzabile perché:

- il modello aziendale dell'ente creditizio controparte non contempla le attività che creano esposizioni creditizie/debitorie/in strumenti rappresentativi di capitale nel portafoglio bancario (ad esempio investment banking); oppure
- il GAR complessivo dell'ente creditizio controparte non è rilevante nel suo modello aziendale.

Per conformarsi all'allegato XI, ultimo trattino, dell'atto delegato «Informativa», l'ente creditizio controparte dovrebbe determinare e comunicare nelle informazioni contestuali di accompagnamento una media ponderata basata sul fatturato e una basata sulle spese in conto capitale dei KPI applicabili, calcolando i fattori di ponderazione in funzione della percentuale di ricavi derivanti dalle attività coperte dai corrispondenti KPI rispetto al fatturato totale.

Ad esempio, i ricavi totali di un ente creditizio controparte attivo nell'investment banking potrebbero essere ripartiti come segue:

- 50 % da attività di cui all'allegato V, punto 1.2.3 (KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi));
- 30 % da attività di cui all'allegato V, punto 1.2.4 (GAR per il portafoglio di negoziazione);

⁽¹⁸⁾ Se non si conosce l'impiego dei proventi.

⁽¹⁹⁾ Allegato III, punto 1.1, lettera b), per i gestori di attività finanziarie; allegato V, punto 1.2.1.2, settimo comma, per gli enti creditizi; allegato VII, punto 2.4, lettera b), per le imprese di investimento; allegato IX, punto 1, quinto comma, lettera b), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

⁽²⁰⁾ Allegato III, punto 1.1, lettera c), per i gestori di attività finanziarie; allegato V, punto 1.2.1.2, quinto comma, per gli enti creditizi; allegato VII, punto 2.4, lettera c), per le imprese di investimento; allegato IX, punto 1, quinto comma, lettera c), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

- 20 % da attività di cui all'allegato V, punto 1.2.2.2. (*Coefficiente verde per le attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)*).

Per valutare le esposizioni verso questo ente creditizio, le imprese finanziarie comunicanti dovrebbero utilizzare la media ponderata basata sul fatturato e quella basata sulle spese in conto capitale dei KPI applicabili dell'ente creditizio controparte, che quest'ultimo dovrebbe calcolare come segue:

- media ponderata dei KPI applicabili basata sul fatturato = KPI relativo a commissioni e compensi (basato sul fatturato) moltiplicato per 50 % + GAR per il portafoglio di negoziazione (basato sul fatturato) moltiplicato per 30 % + KPI relativo alle attività finanziarie gestite (basato sul fatturato) moltiplicato per 20 %;
- media ponderata dei KPI applicabili basata sulle spese in conto capitale = KPI relativo a commissioni e compensi (basato sulle spese in conto capitale) moltiplicato per 50 % + GAR per il portafoglio di negoziazione (basato sulle spese in conto capitale) moltiplicato per 30 % + KPI relativo alle attività finanziarie gestite (basato sulle spese in conto capitale) moltiplicato per 20 %.

Esposizioni verso imprese di investimento

Conformemente alle disposizioni pertinenti dell'atto delegato «Informativa»⁽²¹⁾, le imprese finanziarie comunicanti che hanno esposizioni verso un'impresa di investimento dovrebbero utilizzare i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale di quest'ultima per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso tale controparte. L'impresa di investimento dovrebbe pubblicare nelle informazioni contestuali di accompagnamento di cui all'allegato XI, ultimo trattino, dell'atto delegato «Informativa» il KPI basato sul fatturato e un KPI basato sulle spese in conto capitale, da calcolare come segue:

- il KPI basato sul fatturato dell'impresa di investimento è la media ponderata del suo KPI basato sul fatturato per le attività di negoziazione per conto proprio e del suo KPI basato sul fatturato per attività diverse dalla negoziazione per conto proprio, calcolando i fattori di ponderazione in funzione della percentuale di ricavi derivanti da attività di negoziazione per conto proprio e della percentuale di ricavi derivanti da attività diverse dalla negoziazione per conto proprio rispetto al totale dei ricavi (reddito) dell'impresa di investimento;
- il KPI basato sulle spese in conto capitale dell'impresa di investimento è la media ponderata del suo KPI basato sulle spese in conto capitale per le attività di negoziazione per conto proprio e del suo KPI basato sulle spese in conto capitale per attività diverse dalla negoziazione per conto proprio, calcolando i fattori di ponderazione in funzione della percentuale di ricavi derivanti da attività di negoziazione per conto proprio e della percentuale di ricavi derivanti da attività diverse dalla negoziazione per conto proprio rispetto al totale dei ricavi (reddito) dell'impresa di investimento.

Esposizioni verso imprese di assicurazione e di riassicurazione

Conformemente alle disposizioni pertinenti dell'atto delegato «Informativa»⁽²²⁾, le imprese finanziarie comunicanti che hanno esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che esercita solo attività di assicurazione o riassicurazione vita dovrebbero utilizzare il KPI basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale per gli investimenti di quest'ultima per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso tale controparte.

Le imprese finanziarie che hanno esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che esercita attività di assicurazione non vita (o che fornisce servizi sia vita che non vita) dovrebbero utilizzare i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale di quest'ultima per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso tale controparte.

⁽²¹⁾ Allegato III, punto 1.1, lettera d), per i gestori di attività finanziarie; allegato V, punto 1.2.1.2, sesto comma, per gli enti creditizi; allegato VII, punto 2.4, lettera d), per le imprese di investimento; allegato IX, punto 1, quinto comma, lettera d), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

⁽²²⁾ Allegato III, punto 1.1, lettera e), per i gestori di attività finanziarie; allegato V, punto 1.2.1.2, ottavo comma, per gli enti creditizi; allegato VII, punto 2.4, lettera e), per le imprese di investimento; allegato IX, punto 1, quinto comma, lettera e), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Per conformarsi all'allegato XI, ultimo trattino, dell'atto delegato «Informativa», l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe indicare nelle informazioni contestuali un KPI basato al fatturato e un KPI basato alle spese in conto capitale da calcolare come segue:

- il KPI basato sul fatturato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la media ponderata del suo KPI basato sul fatturato per gli investimenti e del suo KPI relativo alle sottoscrizioni non vita, calcolando i fattori di ponderazione in funzione delle percentuali di ricavi che l'impresa ottiene dalle sue attività di investimento e da quelle di sottoscrizione non vita rispetto al totale dei ricavi;
- il KPI basato sulle spese in conto capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la media ponderata del suo KPI basato sulle spese in conto capitale per gli investimenti e del suo KPI relativo alle sottoscrizioni non vita, calcolando i fattori di ponderazione in funzione delle percentuali di ricavi che l'impresa ottiene dalle sue attività di investimento e da quelle di sottoscrizione non vita rispetto al totale dei ricavi.

5. Che cosa dovrebbero comunicare le imprese finanziarie se i KPI delle controparti non sono accessibili al pubblico o non sono precisi? Ad esempio, come indicare nei KPI comunicati nel 2024 le esposizioni verso altre imprese finanziarie controparte tenute a rendere pubblici i propri KPI solo a partire dal 2024?

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'atto delegato «Informativa», per riferire in merito all'allineamento alla tassonomia le imprese finanziarie devono utilizzare i dati più recenti disponibili e i KPI delle loro controparti. Può però accadere che i KPI dei soggetti sottostanti o delle controparti non siano facilmente o pubblicamente accessibili. Ad esempio, se i KPI dell'impresa finanziaria comunicante sono calcolati sulla base delle esposizioni verso altre imprese finanziarie, tale impresa potrebbe non disporre di tutte le informazioni necessarie a redigere la propria informativa sull'allineamento alla tassonomia nel primo ciclo di comunicazione (2024).

Se i KPI più recenti delle controparti tenute a comunicare KPI relativi alla tassonomia nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile non sono facilmente o prontamente accessibili, le imprese finanziarie che ne hanno bisogno sono incoraggiate a contattare le controparti. Qualsiasi scambio di informazioni dovrebbe rispettare le norme dell'Unione in materia di concorrenza.

Se le imprese finanziarie non sono comunque in grado di ottenere dalla controparte i KPI necessari, o se questi risultano inadeguati ai fini del calcolo dei propri KPI, dovrebbero utilizzare i KPI disponibili più recenti comunicati nell'anno o negli anni precedenti. Se non sono disponibili nemmeno i KPI degli anni precedenti ⁽²³⁾ l'esposizione dovrebbe essere considerata non ammissibile o non allineata: in altre parole le imprese finanziarie dovrebbero inserire un valore pari a zero al numeratore del KPI interessato, senza procedere a ulteriori valutazioni. Si dovrebbero fornire informazioni contestuali nell'ambito delle informazioni qualitative per le imprese finanziarie (che comprendono dettagli sulle fonti dei dati e sui loro limiti) conformemente all'allegato XI «Informativa». In questo caso, oltre a indicare un valore pari a zero nell'informativa obbligatoria, le imprese finanziarie comunicanti possono scegliere di fare una stima del loro allineamento alla tassonomia e comunicarla su base volontaria, separatamente dall'informativa obbligatoria ⁽²⁴⁾.

⁽²³⁾ Ad esempio se per il primo ciclo di comunicazione delle imprese finanziarie nel 2024 non sono ancora disponibili i KPI delle imprese finanziarie controparte, ma soltanto il tasso di ammissibilità alla tassonomia (non quello di allineamento) che le controparti hanno comunicato nei cicli 2022 e 2023.

⁽²⁴⁾ L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria dovrebbero fornire informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

6. **In che modo le imprese finanziarie dovrebbero trattare le rideterminazioni dei KPI (ossia le rettifiche dei KPI già pubblicati) da parte delle controparti? Devono ricalcolare e ridichiare i propri KPI dell'anno precedente ogniqualvolta le controparti rideterminano i loro?**

L'atto delegato «Informativa» impone alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI comunicati dalle loro controparti quando calcolano i propri KPI, in particolare il GAR. Le imprese non finanziarie sono tenute a spiegare perché le variazioni nei calcoli dei loro KPI rispetto al precedente esercizio consentono di ottenere informazioni più affidabili e pertinenti e devono fornire dati comparativi rideterminati (cfr. allegato I, punto 1.2.1).

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'atto delegato «Informativa», per riferire in merito all'allineamento le imprese finanziarie devono utilizzare i dati più recenti disponibili forniti dalle loro controparti. Se, ad esempio, le imprese non finanziarie controparte sono tenute a rideterminare le informazioni o i KPI relativi all'anno precedente conformemente all'allegato I, punto 1.2.1, gli ultimi dati disponibili per le imprese finanziarie comunicanti dovrebbero includere tali informazioni o KPI rideterminati.

Le imprese finanziarie comunicanti dovrebbero procedere alla rideterminazione solo se i dati o i KPI rideterminati delle imprese controparte hanno un impatto rilevante sul calcolo dei propri KPI. Dovrebbero pertanto valutare caso per caso la rilevanza dell'impatto e fornire KPI e dati comparativi rideterminati di conseguenza.

D. VALUTAZIONE DEI GRUPPI IN FUNZIONE DELLA TASSONOMIA

- a. *KPI che devono essere comunicati dalle imprese madri*

7. **Quali KPI dovrebbero essere comunicati dalle imprese madri di gruppi, come i conglomerati finanziari, che riuniscono diverse attività e diversi settori, quali attività assicurative, bancarie, di investimento e di gestione di attività finanziarie?**

Le imprese madri di grandi gruppi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva contabile che devono elaborare una rendicontazione consolidata di sostenibilità conformemente all'articolo 29 bis di tale direttiva dovrebbero prendere in considerazione tutte le imprese figlie del loro gruppo in conformità al capo 6 della medesima (cfr. anche la risposta alla domanda 8). Tali imprese madri comunicanti dovrebbero includere nella rendicontazione consolidata di sostenibilità l'informativa consolidata sulla tassonomia.

Le imprese madri di conglomerati finanziari dovrebbero attenersi all'ambito del consolidamento prudenziale per le loro attività che sono soggette alle norme prudenziali e comunicare a livello di gruppo i KPI consolidati dei rispettivi settori di attività. Ad esempio, le imprese madri comunicanti di un conglomerato finanziario le cui imprese figlie svolgono attività assicurative, bancarie, di investimento o di gestione di attività finanziarie dovrebbero riferire su tali attività a livello consolidato. Dovrebbero pertanto comunicare quanto segue:

- i KPI di cui agli allegati III e IV «Informativa» consolidati per la gestione di attività finanziarie svolta da imprese figlie che sono gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) o società di gestione di OICVM (gestori di attività finanziarie);
- i KPI di cui agli allegati V e VI «Informativa» consolidati per le attività bancarie svolte da imprese figlie che sono enti creditizi;
- i KPI di cui agli allegati VII e VIII «Informativa» consolidati per le attività di investimento svolte da imprese figlie che sono imprese di investimento; e
- i KPI di cui agli allegati IX e X «Informativa» consolidati per le attività di assicurazione e di riassicurazione svolte da imprese figlie che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Inoltre, per adempiere ai loro obblighi di comunicazione consolidata a livello di gruppo e agevolare l'informativa sulla tassonomia da parte di investitori e creditori (cfr. domanda 11), le imprese madri comunicanti dovrebbero calcolare e pubblicare, nelle informazioni contestuali di cui all'allegato XI «Informativa», un KPI consolidato a livello di gruppo⁽²⁵⁾ sotto forma di media ponderata dei KPI corrispondenti per le eventuali attività bancarie, di gestione di attività finanziarie, di investimento e di assicurazione e riassicurazione, calcolando i fattori di ponderazione in funzione della percentuale di fatturato derivante dalle attività in questione rispetto al fatturato totale consolidato del conglomerato⁽²⁶⁾.

Un esempio pratico di come calcolare un KPI consolidato a livello di gruppo per le attività allineate alla tassonomia sotto forma di media ponderata dei KPI è fornito nell'appendice II della presente comunicazione.

8. Come dovrebbe procedere un'impresa madre comunicante con più imprese figlie di cui i) alcune sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile, ma si avvalgono dell'esenzione dall'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, e ii) altre non sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis?

Come indicato nella risposta alla domanda 7, le imprese madri comunicanti dovrebbero includere nell'informativa consolidata sulla tassonomia tutte le imprese figlie del loro gruppo, comprese quelle che si avvalgono dell'esenzione dall'obbligo di rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile e le imprese figlie che non sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis di tale direttiva.

Inoltre le risposte alle domande 11 e 12 della seconda comunicazione della Commissione riguardanti le imprese non finanziarie valgono anche per le imprese finanziarie. In particolare, la risposta alla domanda 11 spiega quanto segue: «Attualmente le imprese esentate dalla pubblicazione di informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile⁽²⁷⁾ sono esenti anche dall'obbligo di fornire informazioni relative alla tassonomia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tali disposizioni, ossia se le informazioni relative alla tassonomia dell'impresa esentata sono incluse nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario o in una relazione distinta di un'altra impresa (madre)».

Nella risposta alla domanda 12 si legge: «L'impresa madre deve inoltre indicare quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui rispettivamente all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8. In questi casi la rendicontazione consolidata di sostenibilità dovrebbe fornire, nelle informazioni contestuali, anche i KPI relativi alla tassonomia a livello di impresa figlia».

9. Quali KPI dovrebbe comunicare un'impresa madre che ha diversi tipi di imprese figlie, finanziarie e non finanziarie?

Un'impresa madre comunicante che ha imprese figlie finanziarie e non finanziarie dovrebbe:

- consolidare le attività delle imprese figlie finanziarie e comunicare i corrispondenti KPI relativi alle imprese finanziarie, come chiarito nelle risposte alle domande 2, 7 e 9 della presente comunicazione; e
- separatamente, consolidare le attività delle imprese figlie non finanziarie e comunicare i corrispondenti KPI relativi alle imprese non finanziarie, come chiarito nelle risposte alle domande da 9 a 12 della seconda comunicazione della Commissione.

⁽²⁵⁾ Questi KPI dovrebbero comprendere i KPI basati sul fatturato e quelli basati sulle spese in conto capitale per le attività allineate alla tassonomia e la loro scomposizione per obiettivo ambientale, per le attività ammissibili ma non allineate alla tassonomia e per le attività non ammissibili alla tassonomia.

⁽²⁶⁾ La metodologia è identica a quella descritta nella risposta alla domanda 9.

⁽²⁷⁾ Queste disposizioni sono state modificate dalla CSRD. Dopo la sua entrata in applicazione, le esenzioni saranno disciplinate dall'articolo 19 bis, paragrafo 9, e dall'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile.

Inoltre, per adempiere ai propri obblighi di comunicazione consolidata a livello di gruppo e agevolare l'informativa sulla tassonomia da parte di investitori e creditori (cfr. domanda 8), le imprese madri comunicanti dovrebbero calcolare e pubblicare, nelle informazioni contestuali di cui all'allegato XI «Informativa», un KPI consolidato a livello di gruppo ⁽²⁸⁾ sotto forma di media ponderata dei seguenti elementi:

- i KPI basati rispettivamente sul fatturato e sulle spese in conto capitale per le attività economiche finanziarie, secondo l'approccio illustrato nella risposta alla domanda 3, calcolando i fattori di ponderazione in funzione della quota di fatturato derivante da attività economiche finanziarie (attività bancarie, di gestione di attività finanziarie, di investimento e di assicurazione e riassicurazione, ove applicabile) rispetto al fatturato totale consolidato del gruppo, ⁽²⁹⁾; e
- i KPI consolidati basati rispettivamente sul fatturato e sulle spese in conto capitale per le attività economiche non finanziarie, calcolando i fattori di ponderazione in funzione della quota di fatturato derivante da tali attività rispetto al fatturato consolidato totale del gruppo.

Un esempio pratico di come calcolare il KPI consolidato a livello di gruppo per le attività allineate alla tassonomia sotto forma di media ponderata dei KPI è fornito nell'appendice II della presente comunicazione.

10. In che modo le imprese madri comunicanti dovrebbero adeguare l'informativa sulla tassonomia se le attività di una o più imprese figlie si discostano dal modello aziendale generale del gruppo?

La risposta alla domanda 12 della seconda comunicazione della Commissione riguardante le imprese non finanziarie vale anche per le imprese finanziarie: «Ai sensi dell'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, se identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue imprese figlie, l'impresa madre deve fornire una spiegazione adeguata dei rischi e degli impatti di queste ultime. L'impresa madre deve inoltre indicare quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui rispettivamente all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8. In questi casi la rendicontazione consolidata di sostenibilità dovrebbe fornire, nelle informazioni contestuali, anche i KPI relativi alla tassonomia a livello di impresa figlia».

b. *Valutazione in funzione della tassonomia delle esposizioni verso imprese madri*

11. Quali KPI dovrebbero essere presi in considerazione per le esposizioni delle imprese finanziarie verso l'impresa madre di un gruppo, come un conglomerato finanziario, le cui imprese figlie forniscono servizi assicurativi, bancari, di investimento o di gestione di attività finanziarie, oppure per le esposizioni verso un'impresa figlia di detta impresa madre?

Per tenere conto di queste esposizioni nei propri KPI, le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare i) il KPI consolidato a livello di gruppo sotto forma di media ponderata dei KPI dell'impresa madre, come indicato nell'allegato XI «Informativa» (cfr. anche la risposta alle domande 7 e 9), e ii) il valore delle esposizioni verso il gruppo.

L'impresa finanziaria comunicante il cui investimento o la cui esposizione riguardi l'impresa figlia di un conglomerato finanziario (e non l'impresa madre) dovrebbe assicurarsi di usare i KPI che offrono il quadro più rappresentativo delle attività effettive delle imprese beneficiarie dei suoi investimenti. A tal fine può utilizzare i KPI a livello di impresa figlia, come spiegato nelle risposte alle domande 8 e 10 della presente comunicazione (che rimandano alla domanda 12 della seconda comunicazione della Commissione) o, se questi non sono disponibili, i KPI a livello di gruppo.

⁽²⁸⁾ Questi KPI dovrebbero comprendere i KPI basati sul fatturato e quelli basati sulle spese in conto capitale per le attività allineate alla tassonomia e la loro scomposizione per obiettivo ambientale, per le attività ammissibili ma non allineate alla tassonomia e per le attività non ammissibili alla tassonomia.

⁽²⁹⁾ La metodologia è analoga a quella descritta nella risposta alla domanda 9.

12. **Quali KPI prendere in considerazione per le esposizioni di imprese finanziarie verso l'impresa madre di un gruppo misto con imprese figlie che forniscono servizi finanziari, quali servizi assicurativi, bancari, di investimento o di gestione di attività finanziarie, e svolgono attività non finanziarie?**

Dato che il KPI consolidato a livello di gruppo sotto forma di media ponderata dei KPI di cui all'allegato XI «Informativa» rappresenta le attività aziendali del gruppo (cfr. anche la risposta alla domanda 9), per tenere conto di queste esposizioni nei propri KPI le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare i) detto KPI consolidato a livello di gruppo comunicato dall'impresa madre del gruppo misto e ii) il valore delle esposizioni verso il gruppo misto.

L'impresa comunicante il cui investimento o la cui esposizione riguardi l'impresa figlia di un gruppo misto dovrebbe assicurarsi di usare i KPI che offrono il quadro più pertinente e rappresentativo delle attività effettive delle imprese beneficiarie dei suoi investimenti. A tal fine può utilizzare i KPI a livello di impresa figlia, come spiegato nelle risposte alle domande 8 e 10 della presente comunicazione (che rimandano alla domanda 12 della seconda comunicazione della Commissione) o, se questi non sono disponibili, il KPI a livello di gruppo.

E. VALUTAZIONE IN FUNZIONE DELLA TASSONOMIA DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE

a. *Esposizioni verso soggetti cui si applica l'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile*

13. **Come dovrebbero fare le imprese finanziarie per valutare le loro esposizioni verso:**

- **un'impresa che non è soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile, ma che è figlia di un'impresa madre soggetta a tali disposizioni;**
- **un'impresa figlia che è soggetta all'articolo 19 bis della direttiva contabile, ma che è esentata dal pubblicare la rendicontazione di sostenibilità perché la sua impresa madre provvede a farlo su base consolidata?**

L'esclusione delle esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile (ex articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa») è giustificata dall'indisponibilità di KPI per la controparte di un'impresa finanziaria e dalla necessità di evitare indebiti oneri di comunicazione a carico della controparte nei confronti dell'impresa finanziaria.

La risposta alla domanda 12 della seconda comunicazione della Commissione riguardante le imprese non finanziarie vale anche per le esposizioni verso imprese figlie che non comunicano KPI oppure quando le attività delle imprese figlie si discostano dal modello aziendale generale del gruppo: «*Ai sensi dell'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, se identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue imprese figlie, l'impresa madre deve fornire una spiegazione adeguata dei rischi e degli impatti di queste ultime. L'impresa madre deve inoltre indicare quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui rispettivamente all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8. In questi casi la rendicontazione consolidata di sostenibilità dovrebbe fornire, nelle informazioni contestuali, anche i KPI relativi alla tassonomia a livello di impresa figlia*» [grassetto aggiunto].

Per valutare le esposizioni derivanti da strumenti finanziari e prestiti di cui non si conosce l'impiego dei proventi, le imprese finanziarie dovrebbero assicurarsi di utilizzare i KPI che forniscono il quadro più pertinente e rappresentativo delle attività effettive delle imprese beneficiarie dei loro investimenti.

Se un'impresa figlia ha un'impresa madre o un'impresa capogruppo che comunica KPI ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e dell'atto delegato «Informativa», l'esposizione di un'impresa finanziaria verso l'impresa figlia dovrebbe essere inclusa nel numeratore dei KPI pertinenti di tale impresa finanziaria. Pertanto, per valutare le esposizioni verso un'impresa figlia conformemente al pertinente allegato dell'atto delegato «Informativa», le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare il KPI dell'impresa figlia comunicato dalla sua impresa madre o capogruppo oppure, se non è disponibile, i KPI dell'impresa madre comunicante più prossima.

Nel caso di esposizioni verso l'impresa figlia di un'impresa madre che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis della direttiva contabile, ma in cui la prima è esentata dalla rendicontazione di sostenibilità a livello individuale in quanto la seconda provvede alla rendicontazione su base consolidata ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile, le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare il KPI dell'impresa figlia comunicato dall'impresa madre nelle informazioni contestuali.

Per la valutazione delle esposizioni derivanti da strumenti e prestiti di cui si conosce l'impiego dei proventi, l'impresa finanziaria comunicante dovrebbe valutare in che misura le attività economiche e gli attivi finanziati sono allineati alla tassonomia conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto delegato «Informativa».

b. *Esposizioni verso società veicolo*

14. Come trattare le esposizioni verso società veicolo? Le imprese finanziarie devono valutare i finanziamenti specializzati/di progetti ai fini della comunicazione in materia di allineamento tassonomia?

Gli obblighi di informativa delle imprese finanziarie ai sensi dell'atto delegato «Informativa» sono intesi a fornire informazioni sulla misura in cui i loro finanziamenti o investimenti finanziano attività allineate alla tassonomia. Ciò significa che, ai fini della comunicazione delle informazioni richieste da tale atto delegato, le imprese finanziarie dovrebbero esaminare i loro investimenti e attivi per valutare le imprese che sono le beneficiarie finali degli investimenti e le relative attività allineate alla tassonomia.

Le imprese finanziarie dovrebbero includere nella valutazione in funzione della tassonomia le esposizioni verso società veicolo che finanziano soggetti cui si applica l'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile, o che appartengono a un gruppo in cui l'impresa madre della società veicolo è soggetta all'articolo 29 bis a livello consolidato di gruppo⁽³⁰⁾.

Questo implica che, nel caso dei prestiti e degli investimenti di cui non si conosce l'impiego dei proventi, per valutare la propria esposizione verso una società veicolo le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare i KPI dell'impresa che è la beneficiaria finale del finanziamento o, qualora questi non siano disponibili, i KPI della sua impresa madre comunicante. Per i finanziamenti e gli investimenti di cui si conosce l'impiego dei proventi, le imprese finanziarie dovrebbero tenere conto dell'allineamento alla tassonomia delle attività economiche finanziate tramite la società veicolo per valutare la loro esposizione verso quest'ultima (cfr. la risposta alla domanda 3).

Nelle informazioni sulla scomposizione del numeratore dei loro KPI per tipo di emittente/controparte, le imprese finanziarie dovrebbero includere queste esposizioni nelle righe corrispondenti dei rispettivi modelli di comunicazione sulla tassonomia.

Le scomposizioni dovrebbero corrispondere al tipo di soggetti i cui KPI l'impresa finanziaria applica all'esposizione, o i cui attivi sono finanziati.

Se il beneficiario finale è un'impresa non soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile o se la sua impresa capogruppo non è soggetta a tali articoli, le esposizioni verso società veicolo dovrebbero essere escluse dal numeratore dei KPI delle imprese finanziarie conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa», ad eccezione delle esposizioni verso obbligazioni e titoli di debito di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale atto delegato. Tuttavia l'allineamento alla tassonomia di queste esposizioni può essere comunicato su base volontaria.

c. *Autorità pubbliche*

15. Come trattare le esposizioni delle imprese finanziarie verso amministrazioni regionali e soggetti controllati dagli Stati?

L'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa» esclude solo le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali dal calcolo del numeratore e del denominatore dei KPI delle imprese finanziarie. Il riferimento alle amministrazioni centrali comprende tutti i servizi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio economico dello Stato in questione. Di conseguenza l'esclusione non si applica alle esposizioni verso amministrazioni regionali, comuni o imprese i cui proprietari o azionisti sono menzionati all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa».

⁽³⁰⁾ Nel caso di una società veicolo che finanzia più imprese, l'esposizione nei suoi confronti dovrebbe rientrare nel numeratore dei KPI delle imprese finanziarie se almeno una delle imprese finanziate include la società veicolo nel proprio consolidamento ed è soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile.

Gli strumenti finanziari o i prestiti di cui si conosce l'impiego dei proventi e che finanziano autorità pubbliche regionali e locali dovrebbero quindi essere inclusi nel numeratore dei KPI delle imprese finanziarie se sono allineati alla tassonomia; nel denominatore di questi KPI dovrebbero essere inclusi tutti gli strumenti o i prestiti di cui si conosce l'impiego dei proventi e che finanziano dette autorità. I prestiti o i finanziamenti di cui non si conosce l'impiego dei proventi dovrebbero invece essere esclusi dal numeratore dei KPI delle imprese finanziarie.

d. *Imprese dell'UE e imprese di paesi terzi non soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile*

16. In che modo le imprese finanziarie dovrebbero indicare nei loro KPI le esposizioni verso imprese dell'UE e di paesi terzi che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile?

Le obbligazioni emesse da imprese che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile devono essere EuGB per poter essere incluse nel numeratore del GAR (allegato V, punto 1.2.1.1.ii), dell'atto delegato «Informativa»?

Come valutare gli strumenti finanziari (prestiti) di cui si conosce l'impiego dei proventi che finanziano tali imprese?

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa», le imprese (anche di paesi terzi) cui non si applicano gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile sono escluse dal numeratore ma incluse nel denominatore dei KPI delle imprese finanziarie. Tale trattamento sarà riesaminato conformemente all'articolo 9 dell'atto delegato «Informativa».

L'articolo 7, paragrafo 4, dell'atto delegato «Informativa» stabilisce tuttavia quanto segue: «Fatto salvo il paragrafo 1, le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti sono inclusi nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.» Pertanto le imprese finanziarie dovrebbero includere nel numeratore dei loro KPI i proventi delle obbligazioni ecosostenibili e dei titoli di debito destinati a finanziare attività e attivi specificati, indipendentemente dal fatto che l'emittente sia un'impresa tenuta alla rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile o meno. Tali obbligazioni ecosostenibili possono essere emesse come EuGB o secondo norme e iniziative pubbliche o private.

L'atto delegato «Informativa» non impedisce alle imprese finanziarie di presentare volontariamente informazioni o stime nell'ambito dell'informativa facoltativa sull'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso soggetti attualmente esclusi dal numeratore dei KPI a norma dell'articolo 7, paragrafo 3. Tali informazioni devono sempre essere comunicate separatamente dall'informativa obbligatoria ai sensi dell'atto delegato «Informativa». Inoltre, nel caso delle obbligazioni e degli strumenti di debito ecosostenibili, le imprese finanziarie possono utilizzare stime per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso imprese stabilite in un paese terzo che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, alle condizioni specificate all'articolo 7, paragrafo 7, dell'atto delegato «Informativa».

e. *Proprietà immobiliare*

17. Come trattare il leasing immobiliare nel calcolo dei KPI?

A seconda del tipo di contratto, le norme contabili distinguono tra leasing finanziario e leasing operativo. Il trattamento del leasing nell'atto delegato «Informativa» segue le norme contabili dell'IFRS 16. Nel leasing finanziario, il locatario rileva l'attivo in leasing come attivo consistente nel diritto di utilizzo alla data di decorrenza del contratto di leasing⁽³¹⁾. Analogamente, l'allegato I, punto 1.1.2.1, dell'atto delegato «Informativa» include gli incrementi agli attivi consistenti nel diritto di utilizzo nel denominatore del KPI relativo alle spese in conto capitale del locatario, in quanto rappresentano incrementi ad attivi materiali e immateriali.

⁽³¹⁾ Il locatario rileva anche la passività del leasing pari al valore attuale netto dei pagamenti dovuti per il leasing. Durante il leasing, il locatario suddivide i pagamenti dovuti tra riduzione della passività del leasing e interesse passivo sulla passività del leasing. L'interesse passivo sulla passività del leasing e l'ammortamento dell'attivo in leasing sono contabilizzati come costi dal locatario.

Conformemente all'IFRS 16, alla data di decorrenza il locatore dovrebbe rilevare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria gli attivi detenuti in leasing finanziario ed esporli come credito a un valore uguale all'investimento netto nel leasing, ossia al valore attuale netto dei pagamenti dovuti per il leasing. Analogamente, ai fini dei KPI relativi alla tassonomia, le imprese finanziarie che forniscono leasing finanziario dovrebbero trattare gli attivi detenuti in leasing finanziario come esposizioni (prestiti e anticipi) di cui si conosce l'impiego dei proventi e includerli nel denominatore del proprio GAR. Vanno inclusi nel numeratore del GAR se sono allineati alla tassonomia (cfr. anche la risposta alla domanda 1) ⁽³²⁾.

Ai fini dei KPI relativi alla tassonomia, le parti di contratti di leasing immobiliare dovrebbero pertanto considerare come contabilizzano l'attivo in bilancio. Il codice NACE L68 citato alla sezione 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici») dell'atto delegato «Clima» comprende anche gli immobili in leasing.

18. In che modo le imprese finanziarie dovrebbero comunicare gli investimenti in attivi immobiliari che non sono garantiti da immobili residenziali?

Le esposizioni degli enti creditizi verso attivi immobiliari garantiti da immobili residenziali sono oggetto dell'allegato V, punto 1.2.1.3, dell'atto delegato «Informativa». Nel calcolo dovrebbero essere inclusi anche i prestiti relativi all'edilizia e alle attività immobiliari di cui all'allegato I, sezione 7, dell'atto delegato «Clima» con modalità equivalenti alla costituzione di garanzie mediante immobili residenziali (ad esempio mutui ipotecari), come i prestiti con garanzie di terzi. Le imprese finanziarie dovrebbero altresì comunicare le seguenti esposizioni immobiliari:

- enti creditizi: garanzie immobiliari recuperate (allegato V, punto 1.2.1.5, dell'atto delegato «Informativa»);
- gestori di attività finanziarie, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione: investimenti immobiliari nella misura e nella proporzione in cui finanziano attività economiche allineate alla tassonomia (cfr. in particolare allegato III, punto 1.1, quarto comma, allegato VII, punto 2.4, sesto comma, e allegato IX, punto 1, settimo comma, dell'atto delegato «Informativa»).

I valori registrati al numeratore e al denominatore dovrebbero seguire la classificazione contabile di tali investimenti.

19. I criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui alle sezioni 7.1 («Costruzione di nuovi edifici») e 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici») dell'atto delegato «Clima» fanno riferimento ai criteri relativi agli edifici a energia quasi zero (nearly-zero energy building – NZEB), definiti a livello nazionale. Quando uno Stato membro modifica i criteri NZEB, le imprese finanziarie dovrebbero riesaminare l'allineamento alla tassonomia degli edifici che esse finanziano tenendo conto dei nuovi criteri?

La risposta è sì. I criteri di cui all'allegato I, sezioni 7.1 e 7.7, dell'atto delegato «Clima» fanno effettivamente riferimento ai requisiti NZEB definiti a livello nazionale. Alle modifiche dei criteri NZEB a opera di uno Stato membro nella propria giurisdizione non si applica il trattamento di *grandfathering* previsto all'articolo 7, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa» in caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico per i prestiti e gli strumenti di cui si conosce l'impiego dei proventi. Di conseguenza, a partire dal momento in cui le modifiche dei criteri NZEB diventano applicabili, le imprese finanziarie dovrebbero rivalutare le loro esposizioni verso gli attivi immobiliari interessati al fine di dichiararne l'allineamento alla tassonomia (cfr. anche la domanda 152 nella comunicazione della Commissione sull'atto delegato «Clima»).

20. Ai fini della valutazione dell'allineamento alla tassonomia conformemente all'allegato I, sezione 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici»), dell'atto delegato «Clima», gli edifici costruiti prima del 31 dicembre 2020 devono disporre come minimo di un attestato di prestazione energetica (APE) di classe A o rientrare «nel primo 15 % del parco immobiliare nazionale o regionale in termini di fabbisogno di energia primaria operativo, come dimostrato da adeguati elementi di prova». Analogamente, per l'attività di cui all'allegato I, sezione 7.2 («Ristrutturazione di edifici esistenti»), del medesimo atto delegato sono previsti due criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Questi due criteri possono essere utilizzati contemporaneamente per valutare l'allineamento alla tassonomia delle rispettive attività?

⁽³²⁾ Il locatore dovrebbe rilevare i proventi finanziari lungo la durata del leasing sulla base di modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto nel leasing. Il locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing su base sistematica e razionale. Il locatore dovrebbe imputare all'investimento lordo nel leasing i pagamenti dovuti per il leasing nell'esercizio per ridurre sia il capitale che l'utile finanziario non maturato.

L'allegato I, sezione 7.7, punto 1, dell'atto delegato «Clima» sui criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici prevede due criteri per valutare l'allineamento alla tassonomia degli edifici costruiti prima del 31 dicembre 2020. Analogamente, l'allegato I, sezione 7.2, del medesimo atto delegato sui criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici prevede due criteri per valutare l'allineamento alla tassonomia della ristrutturazione di edifici. Le imprese finanziarie possono scegliere di applicare uno qualsiasi dei due criteri di vaglio tecnico, ma non dovrebbero conteggiare due volte le stesse esposizioni nel numeratore dei KPI pertinenti qualora un edificio soddisfi entrambi i criteri. A titolo di esempio, per l'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui all'allegato I, sezione 7.7, dell'atto delegato «Clima», questo implica che:

- l'esposizione verso un edificio senza APE di classe A può essere conteggiata nel numeratore del KPI perché soddisfa il criterio del primo 15 %; e
- l'esposizione verso un edificio con un APE di classe A non può essere conteggiata due volte nel numeratore del KPI perché soddisfa anche il criterio del primo 15 %.

21. Per quanto riguarda il criterio del primo 15 % relativo al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'allegato I, sezione 7.7, dell'atto delegato «Clima», la conclusione che gli edifici costruiti dopo un determinato anno rientrano nel primo 15 % rappresenterebbe una stima che può essere utilizzata solo per l'informativa volontaria da parte degli enti creditizi?

I criteri di cui all'allegato I, sezione 7.7, punto 1, dell'atto delegato «Clima» richiedono *«adeguati elementi di prova che confrontino almeno le prestazioni dell'attivo in questione con le prestazioni del parco immobiliare nazionale o regionale costruito prima del 31 dicembre 2020 e che operino almeno la distinzione tra edifici residenziali e non residenziali»* se si sceglie l'opzione del «primo 15 % del parco immobiliare nazionale o regionale».

A tale riguardo, la risposta alla domanda 149 della comunicazione della Commissione sull'atto delegato «Clima» spiega quanto segue:

«Non esistono regole specifiche per definire il primo 15 % o 30 % del parco immobiliare, al di là dell'obbligo di guardare al parco immobiliare nazionale o regionale in termini di fabbisogno operativo di energia primaria e di operare una distinzione quanto meno tra edifici residenziali e non residenziali.»

In assenza di un APE, è possibile effettuare uno studio tecnico per stimare la soglia pertinente per il primo 15 % del parco immobiliare nazionale (o regionale) per una data categoria di edifici. Potrebbero essere disponibili informazioni provenienti da banche dati nazionali o da studi di determinate organizzazioni (ad esempio il World Green Building Council).

Ogni volta che uno studio di questo tipo è pubblicamente disponibile, lo si può utilizzare. Quando non vi è alcuno studio è necessario effettuarlo.»

Per quanto riguarda l'uso delle informazioni relative all'anno di costruzione degli edifici e le normative edilizie, la risposta alla domanda 151 della comunicazione della Commissione sull'atto delegato «Clima» precisa che *«non si possono utilizzare approssimazioni, quali l'anno di costruzione dell'edificio».*

Pertanto il ricorso all'anno di costruzione di un edificio per valutare la conformità ai criteri di vaglio tecnico costituisce una stima che può essere utilizzata solo per l'informativa volontaria. Le stime dell'allineamento alla tassonomia possono essere comunicate su base volontaria, separatamente dai KPI obbligatori, insieme alla metodologia utilizzata per calcolarle.

22. Ai fini della valutazione dell'allineamento alla tassonomia conformemente all'allegato I, sezione 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici»), dell'atto delegato «Clima», se un ente creditizio estrapola dalla distribuzione nazionale nota degli APE di classe A la composizione del proprio portafoglio ipotecario in un'area geografica, e non utilizza le informazioni a sua disposizione sui mutui ipotecari ma si basa interamente su fonti di dati esterne senza ulteriori verifiche, si tratterebbe di una stima che può essere utilizzata solo per l'informativa volontaria?

Estrapolare la composizione di un portafoglio ipotecario in termini di APE sulla base delle sole statistiche nazionali a fini di valutazione dell'allineamento alla tassonomia costituirebbe una stima che non può essere utilizzata nei KPI delle imprese finanziarie. Ad esempio, anche se le statistiche nazionali indicano che una determinata percentuale di edifici costruiti prima del 31 dicembre 2020 è di classe A, la percentuale non è necessariamente la stessa all'interno di un dato portafoglio ipotecario. Tuttavia le stime possono essere comunicate su base volontaria, separatamente dai KPI obbligatori, insieme alla metodologia utilizzata per calcolarle.

23. **Se un ente creditizio presuppone che gli edifici con un APE di classe A scaduto costituiti a garanzia di mutui ipotecari residenziali nel suo portafoglio rientrino nel primo 15 % del parco immobiliare nazionale o regionale in termini di fabbisogno operativo di energia primaria, si tratta di una stima che può essere utilizzata solo per l'informativa volontaria?**

È possibile valutare se gli edifici con un APE di classe A scaduto soddisfano il criterio del primo 15 % di cui all'allegato I, sezione 7.7, punto 1, dell'atto delegato «Clima» qualora vi siano altri «adeguati elementi di prova», come richiesto dal criterio di vaglio tecnico e spiegato più nel dettaglio nelle risposte alle domande da 149 a 151 della comunicazione della Commissione sull'atto delegato «Clima».

La presunzione che gli edifici con APE di classe A scaduto rientrino automaticamente nell'intervallo di prestazione del primo 15 % non basta ad accertarne l'allineamento alla tassonomia e l'inclusione nel numeratore dei KPI pertinenti. Le stime dell'allineamento alla tassonomia possono tuttavia essere comunicate su base volontaria, separatamente dai KPI obbligatori, insieme alla metodologia utilizzata per calcolarle.

24. **L'ente creditizio che concede un mutuo ipotecario per la costruzione di un edificio dovrebbe valutare l'allineamento alla tassonomia di tale prestito sulla base dei criteri di cui alla sezione 7.1 («Costruzione di nuovi edifici») o alla sezione 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici») del pertinente allegato dell'atto delegato «Clima»?**

L'ente creditizio dovrebbe prendere in considerazione il rapporto contrattuale del proprio cliente in relazione all'edificio.

Se il contratto del cliente riguarda la costruzione di un nuovo edificio, dovrebbe valutare l'esposizione sulla base dei criteri di cui alla sezione 7.1 del pertinente allegato dell'atto delegato «Clima».

Se invece il contratto è di acquisto, l'ente creditizio dovrebbe valutare l'esposizione sulla base dei criteri di cui alla sezione 7.7 del pertinente allegato.

- f. *Strumenti finanziari (derivati, cartolarizzazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni garantite)*

25. **Come sono trattati i derivati nel GAR complessivo per il portafoglio bancario e nel GAR per il portafoglio di negoziazione?**

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa», le imprese finanziarie devono escludere i derivati dal numeratore dei loro KPI.

Ai sensi dell'allegato V, punto 1.1.2, del suddetto atto delegato, i derivati nel portafoglio bancario degli enti creditizi sono esclusi dal numeratore ma inclusi nel denominatore del GAR complessivo per il portafoglio bancario.

Le esposizioni nel portafoglio di negoziazione (compresi i derivati) sono escluse dalla copertura del GAR complessivo (ossia sia dal numeratore che dal denominatore) in quanto oggetto di un KPI distinto, nella fattispecie il GAR per il portafoglio di negoziazione, conformemente all'allegato V, punto 1.2.4, dell'atto delegato «Informativa». I derivati sono esclusi dal numeratore ma inclusi nel denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa».

26. **I derivati al denominatore del KPI relativo alle attività finanziarie gestite dovrebbero essere calcolati come posizione netta (ossia attivi in derivati compensati da passività in derivati) o solo come attivi derivati?**

L'allegato V, punto 1.2.2.2, dell'atto delegato «Informativa» relativo al coefficiente verde per le attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite) stabilisce che il metodo di calcolo di questo KPI è lo stesso illustrato all'allegato III per i gestori di attività finanziarie.

L'allegato III, punto 1.2, dell'atto delegato, che si applica al calcolo del denominatore, non detta norme in materia di compensazione, ma indica che il denominatore dovrebbe consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite, senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, risultante dalle attività di gestione collettiva e individuale dei portafogli dei gestori di attività finanziarie. Di conseguenza le imprese finanziarie dovrebbero includere tutte le attività finanziarie gestite nel denominatore dei loro KPI, comprese tutte le posizioni di attivi in derivati, senza compensarle con passività in derivati, a meno che non sia consentito dagli IFRS (cfr. anche la risposta alla domanda 25) ⁽³³⁾.

27. Come comunicare e valutare l'allineamento alla tassonomia di strumenti quali cartolarizzazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni garantite?

Conformemente all'allegato III, punto 1.1, dell'atto delegato «Informativa», alle cartolarizzazioni dovrebbe essere applicato il metodo «look through» ⁽³⁴⁾. Nel caso della cartolarizzazione, tutti i pagamenti effettuati dai debitori sottostanti passano attraverso la società veicolo prima di arrivare ai suoi investitori.

- *Il cedente/la banca* non dovrebbe includere nel proprio KPI gli attivi sottostanti (vale a dire i prestiti) ceduti alla società veicolo per la cartolarizzazione, dato che non ne detiene più la proprietà giuridica o economica né li iscrive in bilancio. Nel KPI del cedente dovrebbero essere inclusi solo i prestiti allineati alla tassonomia che figurano nel suo bilancio.
- *L'investitore* nei titoli emessi da una società veicolo per la cartolarizzazione dovrebbe tenere conto («look through») della propria esposizione verso la società veicolo e valutare l'allineamento alla tassonomia degli attivi sottostanti avvalendosi del metodo relativo alle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi oppure del KPI del debitore per finanziamenti generici, a seconda dei casi. L'investitore dovrebbe conteggiare l'esposizione verso le cartolarizzazioni al numeratore del suo GAR nella misura in cui gli attivi sottostanti della società veicolo per la cartolarizzazione finanziano attività allineate alla tassonomia.

In relazione ad altre esposizioni verso società veicolo, come ad esempio joint venture od operazioni relative ad immobili, si rimanda alla risposta alla domanda 13 nel secondo documento dei servizi della Commissione, che fornisce ulteriori orientamenti sulla comunicazione relativa alla tassonomia in questi casi.

Obbligazioni strutturate

La comunicazione dell'allineamento alla tassonomia dipende dalla struttura dell'obbligazione. Se la si può classificare come obbligazione o strumento di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi, la si indicherà come allineata alla tassonomia nella misura in cui i proventi finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia. Se si tratta invece di un'obbligazione o di uno strumento di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi, l'allineamento alla tassonomia dipenderà dal KPI dell'emittente.

Obbligazioni garantite

Si tratta obbligazioni garantite da attivi specifici nel bilancio dell'emittente, che forniscono protezione in caso questi fallisca. A differenza di quanto accade con la cartolarizzazione, l'emittente di obbligazioni garantite conserva fino all'eventuale fallimento la proprietà giuridica ed economica degli attivi che fungono da garanzia, e tutti i pagamenti effettuati dai debitori sottostanti vanno all'emittente delle obbligazioni garantite. La comunicazione dell'allineamento alla tassonomia delle obbligazioni garantite dovrebbe avvenire nel modo seguente:

- *emittente/banca cedente* – dato che gli attivi (ad esempio i prestiti) a garanzia dell'obbligazione garantita sono iscritti nel bilancio dell'emittente, questi dovrebbe comunicarne l'allineamento alla tassonomia, come fa per tutti gli altri suoi attivi in bilancio ⁽³⁵⁾; e
- *investitore* – per le obbligazioni garantite di cui non si conosce l'impiego dei proventi, l'investitore dovrebbe utilizzare il KPI dell'emittente per calcolare il numeratore del proprio KPI, mentre per le obbligazioni garantite di cui si conosce l'impiego dei proventi dovrebbe valutare in che misura i proventi servono a finanziare attività economiche o attivi allineati alla tassonomia.

⁽³³⁾ Analogamente, per le posizioni corte il denominatore copre tutte le attività finanziarie gestite senza compensarle con le passività risultanti da tali posizioni, salvo ove consentito dagli IFRS.

⁽³⁴⁾ Per ulteriori dettagli, si veda la risposta alla domanda 13 del secondo documento dei servizi della Commissione.

⁽³⁵⁾ La valutazione dell'allineamento alla tassonomia nei KPI delle imprese finanziarie dovrebbe includere tutti gli attivi coperti, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati come garanzia dalle imprese comunicanti.

g. *Esposizioni verso attività economiche specifiche e attività economiche che contribuiscono a più obiettivi ambientali*

28. Le imprese finanziarie devono pubblicare tutti i modelli dell'allegato XII «Informativa» anche se non svolgono, finanziano né hanno esposizioni verso le attività di cui al modello 1 di tale allegato?

Le imprese finanziarie o non finanziarie che non svolgono, finanziano né hanno esposizioni verso un'attività di cui alle righe da 1 a 6 del modello 1 dell'allegato XII «Informativa» dovrebbero indicare «No» in queste righe e possono astenersi dal compilare le righe corrispondenti nei modelli da 2 a 5 per i KPI applicabili. Pertanto le imprese che non svolgono, finanziano né hanno esposizioni verso alcuna attività di cui alle righe da 1 a 6 del modello 1 dell'allegato XII «Informativa» possono astenersi dalla pubblicazione dei modelli da 2 a 5 per i KPI applicabili.

29. Quali sono i KPI applicabili delle imprese per i quali dovrebbero essere compilati i modelli dell'allegato XII «Informativa»?

Per le imprese non finanziarie, i KPI applicabili sono quelli relativi al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative di cui agli allegati I e II «Informativa».

Per i gestori di attività finanziarie, i KPI applicabili sono quelli indicati nell'allegato III e alla prima riga del modello nell'allegato IV dell'atto delegato.

Per gli enti creditizi, i KPI applicabili sono il GAR complessivo per lo stock e il flusso, i KPI per le esposizioni fuori bilancio, i KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi) e il GAR per il portafoglio di negoziazione di cui rispettivamente ai punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 dell'allegato V «Informativa» e alla quarta e quinta colonna del modello 0. *Sintesi dei KPI* nell'allegato VI dell'atto delegato.

Per le imprese di investimento, i KPI applicabili sono quelli di cui all'allegato VII, punti 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» e alla quarta e quinta colonna del modello 0. *Sintesi dei KPI* nell'allegato VIII dell'atto delegato.

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i KPI applicabili sono quelli indicati nell'allegato IX, punto 1 e, se del caso, punto 2, dell'atto delegato «Informativa» e nella prima riga del modello *Quota degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione diretti a finanziare o associati ad attività allineate alla tassonomia rispetto al totale degli investimenti* nonché, dove applicabile, nella riga «A.1. Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita – Attività allineate alla tassonomia (ecosostenibili)» del modello *KPI relativo alle sottoscrizioni per le imprese di assicurazione e riassicurazione non vita* incluso nell'allegato X.

30. In che modo le imprese finanziarie dovrebbero elaborare le informazioni di cui all'allegato XII «Informativa» quando le loro controparti svolgono, finanziano o sono esposte verso le attività enunciate in tale allegato?

Le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare l'ammontare delle loro esposizioni e le percentuali comunicate dalle loro controparti in applicazione dell'allegato XII «Informativa» per elaborare le informazioni da comunicare a norma di tale allegato.

31. In che modo le imprese finanziarie dovrebbero determinare le scomposizioni dei loro KPI per obiettivo ambientale?

Esposizioni verso imprese non finanziarie

Per le esposizioni verso imprese non finanziarie di cui non si conosce l'impiego dei proventi, le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare la scomposizione per obiettivo di quanto segue:

— KPI relativi al fatturato riportati dalle imprese non finanziarie alla riga «Fatturato delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)» nel modello «Quota di fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia – Informativa per l'anno N» incluso nell'allegato II «Informativa» per determinare la scomposizione per obiettivo dei propri KPI basati sul fatturato;

- KPI relativi alle spese in conto capitale riportati dalle imprese non finanziarie alla riga «CapEx delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)» nel modello «Quota delle spese in conto capitale (CapEx) derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia – Informativa per l'anno N» incluso nell'allegato II per determinare la scomposizione per obiettivo dei propri KPI basati sulle spese in conto capitale ⁽³⁶⁾.

Quanto alle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, le imprese finanziarie dovrebbero assegnarle all'obiettivo ambientale pertinente. Se la stessa esposizione tocca due o più obiettivi ambientali, dovrebbe essere assegnata a quello più pertinente sulla base delle informazioni fornite dalla controparte non finanziaria. Non è consentito il doppio conteggio.

Esposizioni verso imprese finanziarie

Per le esposizioni verso imprese finanziarie di cui non si conosce l'impiego dei proventi, le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare la scomposizione per obiettivo di quanto segue:

- i KPI relativi al fatturato comunicati dalle controparti per determinare la scomposizione per obiettivo dei propri KPI basati sul fatturato;
- i KPI relativi alle spese in conto capitale comunicati dalle controparti per calcolare la scomposizione per obiettivo dei propri KPI basati sulle spese in conto capitale ⁽³⁷⁾.

Quanto alle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, le imprese finanziarie dovrebbero assegnarle all'obiettivo ambientale pertinente. Se la stessa esposizione tocca due o più obiettivi ambientali, dovrebbe essere assegnata a quello più pertinente sulla base delle informazioni fornite dalla controparte finanziaria. Non è consentito il doppio conteggio.

F. VERIFICA/ATTESTAZIONE/PROVA DELLA CONFORMITÀ AI CRITERI DI VAGLIO TECNICO

32. Quali dati e KPI per cui non sono disponibili informazioni esterne dovrebbero essere utilizzati per valutare le esposizioni delle imprese finanziarie?

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'atto delegato «Informativa», le imprese finanziarie sono tenute a utilizzare i dati più recenti disponibili e i KPI delle loro controparti per calcolare i propri KPI. Pertanto se non dispongono di dati o KPI delle controparti, o se questi risultano inadeguati ai fini del calcolo dei propri KPI, le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare i dati o i KPI disponibili più recenti comunicati nell'anno o negli anni precedenti. Se non sono disponibili nemmeno i dati e i KPI degli anni precedenti ⁽³⁸⁾ le esposizioni dovrebbero essere considerate non ammissibili o non allineate alla tassonomia: in altre parole le imprese finanziarie dovrebbero inserire un valore pari a zero al numeratore del KPI per le esposizioni in questione, senza procedere a ulteriori valutazioni.

Esercitando la dovuta diligenza (cfr. anche la risposta alla domanda 33) le imprese finanziarie possono utilizzare i dati ottenuti bilateralmente da una controparte che non è tenuta alla rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile e pertanto non comunica neppure i KPI relativi alla tassonomia. Questo approccio è particolarmente utile per il calcolo del GAR per le esposizioni al dettaglio verso prestiti su immobili residenziali o per la ristrutturazione di abitazioni e crediti per l'acquisto di veicoli a motore, o per il calcolo del GAR per le esposizioni verso amministrazioni locali ⁽³⁹⁾. Per quanto riguarda le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, al fine di poterle considerare allineate alla tassonomia le imprese finanziarie dovrebbero ottenere adeguate prove documentali attestanti che sono soddisfatti tutti i criteri di vaglio tecnico specificati per l'attività economica corrispondente nei rispettivi atti delegati. Nel caso delle esposizioni verso imprese di cui si conosce l'impiego dei proventi, le imprese finanziarie dovrebbero altresì verificare che tali imprese soddisfino le garanzie minime di salvaguardia sociale (cfr. anche la risposta alla domanda 37).

⁽³⁶⁾ Le imprese finanziarie dovrebbero procedere in modo analogo per determinare la scomposizione per obiettivo della categoria «Di cui abilitanti» dei propri KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale, utilizzando la scomposizione per obiettivo della riga «Di cui abilitanti» nei modelli relativi al fatturato e alle spese in conto capitale delle loro controparti non finanziarie.

⁽³⁷⁾ Le imprese finanziarie dovrebbero procedere in modo analogo per determinare la scomposizione per obiettivo della categoria «Di cui abilitanti» dei propri KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale, utilizzando la scomposizione per obiettivo della quota «Di cui abilitanti» dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale delle controparti finanziarie.

⁽³⁸⁾ Questo accade in particolare quando, nel primo ciclo di comunicazione nel 2024, è comunicato solo il tasso di ammissibilità alla tassonomia (non quello di allineamento) degli attivi delle imprese finanziarie.

⁽³⁹⁾ Le imprese non soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile sono tuttavia escluse dal calcolo di questi GAR.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'atto delegato «Informativa» le imprese finanziarie possono utilizzare stime per la comunicazione delle loro esposizioni verso imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 6, lettere e) ed f), solo se sono in grado di dimostrare la conformità a tutti i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, lettera b), di tale regolamento. Le imprese finanziarie possono comunque decidere di fare una stima del proprio allineamento alla tassonomia e comunicarla su base volontaria, separatamente dalle informative obbligatorie ⁽⁴⁰⁾ (cfr. anche le risposte alle domande 16, 21, 22, 23, 36 e 50).

33. In caso di finanziamenti di cui si conosce l'impiego dei proventi, l'impresa finanziaria dovrebbe riesaminare tutti i documenti attestanti la conformità ai criteri di vaglio tecnico o accettare la valutazione della conformità presentata dalla controparte, compresa la verifica o l'attestazione?

Le imprese finanziarie fanno affidamento sull'accuratezza dei dati e degli elementi di prova forniti dalle loro controparti, ma sono comunque tenute a esercitare la dovuta diligenza ai sensi delle direttive 2009/65/CE ⁽⁴¹⁾, 2009/138/CE ⁽⁴²⁾ e 2011/61/UE ⁽⁴³⁾, della CRD e della MiFID, nonché ad accertarsi di rispettare il diritto applicabile. L'informativa delle imprese finanziarie a norma dell'atto delegato «Informativa» fa parte della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile e tra le altre cose deve essere attendibile, comparabile e pertinente. Ad esempio all'allegato V, punto 1.2.1.1.i, dell'atto delegato «Informativa», in relazione ai prestiti e agli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, è precisato che «[a]i fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, verso le imprese non finanziarie in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia.

La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi.»

Pertanto le imprese finanziarie dovrebbero verificare se le informazioni relative all'allineamento alla tassonomia delle attività economiche fornite dalle loro controparti includano prove documentali adeguate del rispetto dei singoli criteri di vaglio tecnico.

Ad esempio, se l'esposizione di un'impresa finanziaria finanzia un'attività di cui all'allegato I, sezione 7.7, dell'atto delegato «Clima», l'ente creditizio dovrebbe verificare se l'immobile dispone di un APE di classe A, basandosi sull'attestato presentato (in copia) dal cliente, e ottenere prove documentali adeguate del rispetto di tutti i criteri DNSH. Una semplice dichiarazione del cliente, senza alcun elemento giustificativo, che l'immobile soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 7.7 di cui sopra non sarebbe sufficiente a concludere che l'immobile e l'esposizione sottostante sono allineati alla tassonomia. Analogamente, qualora i criteri di vaglio tecnico impongano la verifica da parte di un terzo indipendente, l'ente creditizio dovrebbe ricevere la relazione di verifica (in copia) redatta da quest'ultimo. Una dichiarazione del cliente dell'impresa finanziaria riguardo all'avvenuto svolgimento della verifica non basterebbe a concludere che l'attività economica è allineata alla tassonomia. In caso di impiego dei proventi di obbligazioni ecosostenibili il cui allineamento alla tassonomia è verificato da un terzo indipendente, l'ente creditizio dovrebbe ricevere una copia della relazione di verifica per appurare in che misura la sua esposizione finanzia attività economiche o attivi allineati alla tassonomia. La stessa documentazione può essere utilizzata per dimostrare la conformità ai criteri di vaglio tecnico delle varie esposizioni cui si riferisce.

34. Le imprese finanziarie devono riesaminare annualmente l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni?

I dati sull'allineamento alla tassonomia delle esposizioni devono essere riesaminati e, se necessario, rivisti annualmente per garantire che la dichiarazione di sostenibilità restituisca un quadro fedele dell'andamento e dei risultati delle attività dell'impresa, compresa la conformità ai criteri di vaglio tecnico.

⁽⁴⁰⁾ L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria dovrebbero fornire informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

⁽⁴¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽⁴²⁾ Direttiva 2009/138/CE (solvibilità II).

⁽⁴³⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

In virtù della clausola *grandfathering* di cui all'articolo 7, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa», applicabile ai prestiti a destinazione specifica e a determinate obbligazioni ecosostenibili o a determinati titoli di debito, in caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico le imprese finanziarie possono indicare che i prestiti e gli strumenti in questione sono allineati alla tassonomia secondo i criteri modificati fino a cinque anni dopo la data di applicazione della modifica. Non è pertanto necessario verificare la conformità ai criteri modificati durante il quinquennio di *grandfathering*. Tuttavia gli enti finanziari sono incoraggiati a interagire con le controparti al fine di allineare le loro attività economiche ai criteri modificati durante tale periodo transitorio.

35. Se un ente creditizio offre un prestito a un'impresa non finanziaria soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile allo scopo di finanziare un progetto che secondo i piani sarà conforme ai criteri di vaglio tecnico, può basarsi sulle informazioni specifiche sul progetto raccolte dalla controparte, indipendentemente dall'informativa generale sulla tassonomia della controparte?

In relazione ai prestiti e agli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, l'allegato V, punto 1.2.1.1.i, dell'atto delegato «Informativa» stabilisce quanto segue: «*Ai fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, verso le imprese non finanziarie in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi.*»

Pertanto, per valutare in che misura un prestito di cui si conosce l'impiego dei proventi concesso a un'impresa non finanziaria soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile finanzia attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, l'ente creditizio dovrebbe basarsi sulle informazioni relative alle attività finanziate dai proventi, indipendentemente dai KPI comunicati dall'impresa non finanziaria. Nell'ambito della dovuta diligenza l'ente creditizio deve infatti raccogliere tutti i dati e le informazioni necessari a valutare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili a tali attivi o attività, incluse adeguate prove documentali attestanti il soddisfacimento dei rispettivi criteri individuali (cfr. anche le risposte alle domande 33 e 36 della presente comunicazione).

36. Nel caso dei clienti al dettaglio, possono gli enti creditizi verificare la conformità ai criteri di vaglio tecnico, in particolare il criterio DNSH per l'adattamento, utilizzando elementi di prova specifici, ad esempio certificazioni nazionali o informazioni contenute nell'APE?

L'allegato V, punto 1.2.1.3, dell'atto delegato «Informativa» prevede due categorie di informativa sulle esposizioni al dettaglio, vale a dire:

- prestiti su immobili residenziali, per i quali è richiesta la conformità ai criteri fissati all'allegato I o II, sezioni 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, dell'atto delegato «Clima» o all'allegato II, sezioni 3.1 e 3.2, dell'atto delegato «Ambiente»; e
- clienti al dettaglio – credito al consumo per l'acquisto di autovetture, per i quali è richiesta la conformità ai criteri di cui all'allegato I, sezione 6.5, dell'atto delegato «Clima».

Per quanto riguarda tali esposizioni al dettaglio, gli enti creditizi dovrebbero ottenere prove documentali adeguate attestanti che sono soddisfatti tutti i criteri di vaglio tecnico specificati per l'attività economica corrispondente nei rispettivi atti delegati (cfr. anche la risposta alla domanda 33). Questo vale anche per la valutazione dei criteri DNSH per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli elementi di prova possono essere ottenuti direttamente dal cliente o da verifiche indipendenti e affidabili a cura di terzi o revisioni esterne, ad esempio certificazioni nazionali rilasciate dalle autorità pubbliche o informazioni contenute negli APE. Per accertare la conformità ai criteri di vaglio tecnico ci si può avvalere di elementi forniti da terzi e da autorità pubbliche, purché siano specifici e riguardino direttamente le esposizioni sottostanti degli enti creditizi. La stessa documentazione può essere utilizzata per dimostrare la conformità ai criteri di vaglio tecnico delle varie esposizioni cui si riferisce.

In assenza di elementi di prova specifici per l'esposizione, le stime dell'allineamento alla tassonomia possono essere comunicate su base volontaria, separatamente dai KPI obbligatori, insieme alla metodologia utilizzata per calcolarle.

G. RISPETTO DELLE GARANZIE MINIME DI SALVAGUARDIA

37. Le imprese finanziarie devono rispettare le garanzie minime di salvaguardia nello svolgimento delle loro attività o è tenuta a farlo solo l'impresa beneficiaria degli investimenti?

L'obbligo specifico di rispettare le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia si applica al soggetto che svolge un'attività economica e che la dichiara allineata alla tassonomia.

Per conteggiare nel quadro dei propri KPI l'allineamento alla tassonomia delle esposizioni verso altre imprese, le imprese finanziarie non sono tenute a rispettare in prima persona le garanzie minime di salvaguardia, dato che le attività di finanziamento non sono di per sé ammissibili alla tassonomia. Dovrebbero però ottenere prove documentali adeguate, come l'informativa sulla tassonomia delle imprese non finanziarie a norma dell'atto delegato «Informativa», attestanti che le imprese nei confronti delle quali sono esposte rispettano le garanzie minime di salvaguardia per poter considerare allineate alla tassonomia le esposizioni verso tali imprese. Il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia è parte integrante dei KPI relativi alla tassonomia delle imprese non finanziarie che le imprese finanziarie applicano alle loro esposizioni.

Per quanto riguarda il GAR degli enti creditizi per le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, come le esposizioni di cui all'allegato IV, punti 1.2.1.3 e 1.2.1.4, dell'atto delegato «Informativa» verso clienti al dettaglio e autorità pubbliche, gli enti creditizi non sono tenuti a verificare il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia da parte di tali clienti e autorità. Tuttavia dovrebbero ottenere prove documentali adeguate, come l'informativa sulla tassonomia a norma dell'atto delegato «Informativa» dei produttori di beni e dei fornitori di servizi, attestanti che le imprese che producono i beni e forniscono i servizi acquistati da clienti al dettaglio e autorità pubbliche rispettano i pertinenti criteri di vaglio tecnico e le garanzie minime di salvaguardia per poter considerare le loro esposizioni allineate alla tassonomia.

È questo il caso, ad esempio, di un prestito concesso a un cliente al dettaglio o a un'autorità pubblica per l'acquisto di auto elettriche o pannelli solari: per valutare il prestito come allineato alla tassonomia, l'ente creditizio deve accertare che il fabbricante di tali beni rispetti i pertinenti criteri di vaglio tecnico e le garanzie minime di salvaguardia.

Le imprese finanziarie sono tenute a rispettare le garanzie minime di salvaguardia solo se i servizi finanziari che forniscono sono ammissibili alla tassonomia e se li dichiarano come allineati alla tassonomia. Ciò riguarda un numero ridotto di attività di trasporto di cui all'allegato I, sezione 6, dell'atto delegato «Clima», in cui il «finanziamento» figura nella descrizione dell'attività, e le attività di sottoscrizione di assicurazioni e riassicurazioni non vita di cui all'allegato II, sezioni 10.1 e 10.2, del medesimo atto delegato.

A titolo di orientamento, le imprese sono invitate a consultare la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2023 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari⁽⁴⁴⁾. Per ulteriori indicazioni informali sulle migliori prassi si rimanda alla relazione «Final Report on Minimum Safeguards of the Platform on Sustainable Finance» pubblicata nell'ottobre 2022⁽⁴⁵⁾, in particolare alle sezioni 6 e 7.

38. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il KPI relativo alle sottoscrizioni, dovrebbe applicare le procedure per il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia a livello dei contraenti, oltre a rispettarle in prima persona?

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono le attività ammissibili alla tassonomia di cui all'allegato II, sezioni 10.1 e 10.2, dell'atto delegato «Clima» e che intendono dichiararle allineate alla tassonomia dovrebbero attuare le opportune procedure di dovuta diligenza per garantire che sussistano le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia. Nell'ambito dell'attività di sottoscrizione assicurativa, queste procedure dovrebbero includere un'analisi adeguata dei rapporti commerciali con i clienti ai quali offrono i propri prodotti, al fine di individuare potenziali violazioni di tali garanzie.

Per ulteriori orientamenti si veda la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2023 citata nella risposta alla domanda 37 della presente comunicazione.

⁽⁴⁴⁾ Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (2023/C 211/01) (C/2023/3719) (GU C 211 del 16.6.2023, pag. 1).

⁽⁴⁵⁾ https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/221011-sustainable-finance-platform-finance-report-minimum-safeguards_en.pdf.

2. DOMANDE RELATIVE A IMPRESE FINANZIARIE SPECIFICHE

A. ENTI CREDITIZI

a. *Soggetti interessati*

39. **Come dovrebbe essere applicato l'atto delegato «Informativa» dagli enti esclusi dall'applicazione della CRD ma che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile? Quali modelli utilizzare per la comunicazione in tali casi?**

Le imprese che sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile dovrebbero pubblicare anche le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia⁽⁴⁶⁾. Inoltre i soggetti che rispondono alla definizione di ente creditizio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), CRR, dovrebbero comunicare le informazioni relative alla tassonomia richieste dalle disposizioni dell'atto delegato «Informativa» applicabili agli enti creditizi.

Nello specifico, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 3) a 24), CRD che sono esenti dall'applicazione di tale direttiva⁽⁴⁷⁾ dovrebbero comunicare i KPI a norma sia dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia che dell'atto delegato «Informativa» se sono tenuti alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile. Se sono enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), CRR, dovrebbero comunicare le informazioni relative alla tassonomia richieste dalle disposizioni dell'atto delegato «Informativa» ad essi applicabili, in particolare gli allegati V, VI e XI.

40. **Qual è la soglia a cui si può ritenere che il modello aziendale di un ente creditizio sia basato «in larga misura sul finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica» (allegato V, punto 1.2.1.4, dell'atto delegato «Informativa»)?**

Ai sensi dell'allegato V, punto 1.2.1.4, primo comma, dell'atto delegato «Informativa», non è richiesta l'applicazione di una soglia quantitativa o qualitativa predeterminata per valutare se un ente creditizio abbia un modello aziendale basato «in larga misura sul finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica». Gli enti creditizi dovrebbero comunicare i metodi e i criteri adottati per giungere a questa determinazione, i quali dovrebbero essere consoni alla propria organizzazione e gestione del rischio. Dovrebbero essere fornite spiegazioni che consentano una buona comprensione delle informazioni da parte dell'utente.

b. *Ambito dei KPI*

41. **Se un'impresa finanziaria delega a un'altra impresa finanziaria la gestione del portafoglio di attività, quale delle due include tali attività nel calcolo del KPI?**

Se un'impresa finanziaria delega a un'altra la gestione del portafoglio di attività finanziarie, conformemente a disposizioni settoriali specifiche quali l'articolo 13 della direttiva 2009/65/CE o l'articolo 20 della direttiva 2011/61/UE, le attività sono incluse nei KPI comunicati dalla delegante. L'impresa finanziaria alla quale è stata delegata la gestione del portafoglio non dovrebbe includerle nel proprio KPI.

⁽⁴⁶⁾ Sono incluse: i) imprese di grandi dimensioni; ii) piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva contabile; iii) imprese madri di grandi gruppi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva contabile; e iv) soggetti di paesi terzi tenuti all'informativa sulla sostenibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza.

⁽⁴⁷⁾ La CRD prevede esenzioni dai requisiti patrimoniali, ma non dalla vigilanza, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 6.

42. Le attività finanziarie che rientrano nella funzione di gestione del portafoglio dell'ente creditizio, come le attività di gestione patrimoniale, sono incluse nel KPI relativo al coefficiente verde per le attività finanziarie gestite?

Ad eccezione delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa», l'ente creditizio dovrebbe includere nel KPI relativo alle attività finanziarie gestite quelle che gestisce in virtù dei singoli mandati di investimento ricevuti dai proprietari.

Nel contesto della delega della gestione del portafoglio a un'altra impresa finanziaria, le attività finanziarie per cui il soggetto delegato fornisce servizi di gestione non dovrebbero essere conteggiate nel suo KPI, bensì in quello del delegante, al fine di evitare il doppio conteggio. Pertanto, per quanto riguarda in particolare il KPI relativo alle attività finanziarie gestite, gli enti creditizi non dovrebbero includervi le attività la cui gestione è stata loro delegata da un'altra impresa finanziaria (cfr. anche la risposta alla domanda 38).

L'allineamento alla tassonomia delle attività diverse dalla gestione del portafoglio svolte in relazione ad attività finanziarie di terzi dovrebbe essere valutato nel GAR relativo a commissioni e compensi.

43. Per il KPI relativo alle attività finanziarie gestite, chi è responsabile di valutare l'allineamento alla tassonomia di un OICVM o di un FIA? Possono gli enti creditizi ottenere le informazioni dal gestore delle attività finanziarie o devono provvedere essi stessi alla valutazione dell'allineamento?

Conformemente all'allegato III, punto 1.2, dell'atto delegato «Informativa», il denominatore del KPI dei gestori di attività finanziarie è costituito dal «valore di tutte le attività finanziarie[esposizioni] [...] risultante dalle attività di gestione collettiva e individuale dei portafogli dei gestori di attività finanziarie». I gestori di attività finanziarie sono pertanto responsabili di valutare l'allineamento alla tassonomia degli OICVM e dei FIA per i quali agiscono in qualità di società di gestione, ai sensi rispettivamente delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, e dei portafogli per i quali svolgono attività di gestione individuale. Non sono invece responsabili di valutare l'allineamento alla tassonomia delle attività finanziarie facenti parte di un portafoglio la cui gestione è stata loro delegata da un'altra impresa finanziaria.

Come spiegato nella risposta alla domanda 37, le attività finanziarie per le quali il soggetto delegato fornisce servizi di gestione del portafoglio non dovrebbero essere valutate nel suo KPI, bensì in quello del delegante.

44. I contratti di vendita con patto di riacquisto dovrebbero essere trattati come «prestiti e anticipi» ai fini della tassonomia dell'UE? In particolare, l'allineamento può essere valutato desumendolo dal KPI della controparte o verificando la conformità ai criteri di vaglio tecnico dell'attività economica sottostante?

I contratti di vendita con patto di riacquisto iscritti nel portafoglio bancario dovrebbero essere considerati «prestiti e anticipi» ai fini della comunicazione di informazioni relative alla tassonomia.

Un'operazione di vendita con patto di riacquisto è una forma di prestito garantito in cui un venditore di titoli (debitore) accetta di vendere temporaneamente tali titoli a un acquirente (prestatore) ed entrambe le parti convengono simultaneamente di stornare l'operazione a una data successiva specificata. I titoli oggetto dell'operazione ricevuti dal prestatore fungono da garanzia della sua esposizione creditizia nei confronti del debitore.

L'impresa finanziaria che ha il ruolo di debitore nell'operazione di vendita con patto di riacquisto dovrebbe pertanto contabilizzare l'esposizione verso tali titoli nel proprio KPI relativo alla tassonomia per la durata dell'operazione. L'impresa finanziaria che ricopre il ruolo di prestatore dovrebbe contabilizzare l'esposizione legata all'operazione di vendita con patto di riacquisto in «prestiti e anticipi» e utilizzare il KPI del debitore per calcolare il numeratore del proprio KPI relativo alla tassonomia per le esposizioni di questo tipo iscritte nel portafoglio bancario.

Poiché il debitore conserva la proprietà economica dei titoli oggetto dell'operazione di vendita con patto di riacquisto, e mediante tale operazione il prestatore finanzia il debitore, è opportuno che, per calcolare il numeratore del proprio KPI, il prestatore utilizzi il KPI del debitore e non il KPI dell'emittente dei titoli oggetto dell'operazione usati come garanzia.

45. In quale KPI relativo al GAR gli enti creditizi dovrebbero valutare le esposizioni derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile?

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), CRR, la definizione di ente creditizio comprende anche i soggetti che svolgono una delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), MiFID, ossia negoziazione per conto proprio e/o assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.

Essendo enti creditizi, detti soggetti dovrebbero rispettare le disposizioni dell'atto delegato «Informativa» relative a tali enti, e trattare nel modo seguente le attività finanziarie acquisite mediante negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile:

- le attività finanziarie detenute nel portafoglio bancario dovrebbero essere valutate nel GAR per il portafoglio bancario (GAR complessivo);
- le attività finanziarie detenute nel portafoglio di negoziazione dovrebbero essere valutate nel GAR per il portafoglio di negoziazione; e
- le commissioni e i compensi derivanti dall'attività di assunzione a fermo dovrebbero essere valutati nel KPI relativo commissioni e compensi.

46. Quali dati utilizzare per calcolare il GAR basato sul fatturato e il GAR basato sulle spese in conto capitale? Se non sono disponibili i KPI corrispondenti, quali KPI possono supplire?

Per quanto riguarda il GAR basato sul fatturato, conformemente all'allegato V, punto 1.2.1, dell'atto delegato «Informativa», gli enti creditizi dovrebbero utilizzare il KPI relativo al fatturato della controparte per calcolare il numeratore del GAR per le seguenti esposizioni: strumenti rappresentativi di capitale, titoli di debito generici e prestiti e anticipi generici.

Le esposizioni verso titoli di debito e prestiti e garanzie reali recuperate di cui si conosce l'impiego dei proventi dovrebbero essere incluse nel numeratore del GAR basato sul fatturato fino a concorrenza dell'importo con cui tali esposizioni finanziano attività/spese allineate alla tassonomia stando alle informazioni fornite dalla controparte, senza un'ulteriore ponderazione in funzione del KPI della controparte.

Per quanto riguarda il GAR basato sulle spese in conto capitale, conformemente all'allegato V, punto 1.2.1, dell'atto delegato «Informativa», gli enti creditizi dovrebbero utilizzare il KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte per calcolare il numeratore del GAR per le seguenti esposizioni: strumenti rappresentativi di capitale, titoli di debito generici e prestiti e anticipi generici. Le esposizioni verso titoli di debito e prestiti e garanzie reali recuperate di cui si conosce l'impiego dei proventi dovrebbero essere incluse nel numeratore del GAR basato sulle spese in conto capitale fino a concorrenza dell'importo con cui tali esposizioni finanziano attività/spese allineate alla tassonomia stando alle informazioni fornite dalla controparte, senza un'ulteriore ponderazione in funzione del KPI della controparte.

Ad esempio, il calcolo (1)(c)(1) + (1)(c)(2) ⁽⁴⁸⁾ illustrato all'allegato V, punto 1.2.1.1, dell'atto delegato «Informativa» dovrebbe essere effettuato due volte per le stesse esposizioni. La prima volta le esposizioni generiche in (1)(c)(2) sono ponderate con i KPI relativi al fatturato delle controparti per calcolare il GAR basato sul fatturato, mentre la seconda volta sono ponderate con il KPI relativo alle spese in conto capitale delle controparti.

I prestiti generici sono pertanto inclusi sia nel GAR basato sul fatturato sia in quello basato sulle spese in conto capitale. Il primo GAR dovrebbe essere indicato nella colonna 4 e il secondo nella colonna 5 del modello 0. *Sintesi dei KPI* incluso nell'allegato VI.

Si rimanda alla domanda 32 della presente comunicazione per le situazioni in cui i KPI delle controparti non sono disponibili.

c. *Comunicazione di esposizioni specifiche*

47. In che modo gli enti creditizi dovrebbero indicare nel GAR le esposizioni verso autorità pubbliche (ad esempio amministrazioni locali) non connesse al finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica o di progetti? In che modo creditizi dovrebbero comunicare le esposizioni verso le amministrazioni regionali?

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa» dal numeratore e dal denominatore dei KPI delle imprese finanziarie sono escluse le loro esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali.

⁽⁴⁸⁾ Nell'allegato V, punto 1.2.1.1, dell'atto delegato «Informativa», (1)(c)(1) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi e (1)(c)(2) quelli di cui non si conosce l'impiego dei proventi (prestiti generici).

Il finanziamento dell'edilizia pubblica e altri prestiti di cui si conosce l'impiego dei proventi ad amministrazioni locali o regionali devono essere inclusi nel numeratore del GAR nella misura in cui le attività e gli attivi finanziati sono allineati alla tassonomia. I prestiti o i finanziamenti generici dovrebbero invece essere esclusi dal numeratore del GAR (cfr. anche la risposta alla domanda 15).

48. In che modo gli enti creditizi dovrebbero trattare i depositi in contante detenuti presso le banche centrali?

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa» le esposizioni verso le banche centrali dovrebbero essere escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore dei KPI delle imprese finanziarie. Poiché i depositi in contante presso le banche centrali costituiscono esposizioni verso queste ultime, ne consegue che dovrebbero essere esclusi sia dal numeratore che dal denominatore del GAR.

49. I prestiti garantiti per la ristrutturazione dovrebbero essere indicati nel modello relativo al GAR come prestiti garantiti da immobili residenziali o come prestiti per la ristrutturazione di edifici?

I criteri di vaglio tecnico per la ristrutturazione di cui all'allegato I o II, sezioni 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, dell'atto delegato «Clima» o all'allegato II, sezione 3.2, dell'atto delegato «Ambiente» sono diversi dai criteri di vaglio tecnico per la costruzione di nuovi edifici e l'acquisto di vecchi edifici di cui all'allegato I o II, sezione 7.1, dell'atto delegato «Clima» o all'allegato II, sezione 3.1, dell'atto delegato «Ambiente». Gli enti creditizi dovrebbero pertanto distinguere tra tali esposizioni nel modello per le segnalazioni. I prestiti per la ristrutturazione dovrebbero essere registrati nella riga 26 dei modelli 3 (KPI GAR *(stock)*) e 4 (KPI GAR *(flusso)*), indipendentemente dal fatto che siano garantiti o meno.

50. Come comunicare l'allineamento alla tassonomia per i mutui ipotecari e i prestiti per veicoli a motore quando non sono disponibili i dati del caso?

Come indicato nelle risposte alle domande 33 e 36, in caso di esposizioni al dettaglio (come mutui ipotecari e prestiti per veicoli a motore) le imprese finanziarie possono – esercitando la dovuta diligenza – utilizzare i dati ottenuti bilateralmente dal cliente o grazie a verifiche indipendenti e affidabili a cura di terzi o revisioni esterne⁽⁴⁹⁾. Gli enti creditizi dovrebbero ottenere prove documentali adeguate che dimostrino che sono soddisfatti tutti i criteri di vaglio tecnico specificati per la corrispondente attività economica nei rispettivi atti delegati (cfr. la risposta alla domanda 33 per maggiori informazioni sulle prove documentali richieste). Se tali dati o prove non fossero disponibili, l'esposizione dovrebbe essere considerata non ammissibile/non allineata: in altre parole le imprese finanziarie dovrebbero inserire un valore pari a zero al numeratore del KPI pertinente, senza procedere a ulteriori valutazioni. Oltre a questo, le imprese finanziarie comunicanti possono scegliere di fare una stima del loro allineamento alla tassonomia e comunicarla su base volontaria, separatamente dall'informativa obbligatoria⁽⁵⁰⁾.

51. Ai fini del GAR per le esposizioni al dettaglio, i mutui ipotecari possono essere ammissibili alla tassonomia indipendentemente dall'ubicazione (nell'UE o meno)?

I prestiti che non provengono dall'UE rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa»?

I mutui ipotecari al dettaglio sono ammissibili alla tassonomia a prescindere dal fatto che l'immobile sia situato o meno nell'UE o che il debitore sia o meno cittadino di uno Stato membro dell'UE. L'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» riguarda le esposizioni verso imprese specifiche che non sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile, che possono essere imprese di paesi terzi.

⁽⁴⁹⁾ Per accertare la conformità ai criteri di vaglio tecnico ci si può avvalere di elementi di prova forniti da terzi e da autorità pubbliche, purché siano specifici e riguardino direttamente le esposizioni sottostanti degli enti creditizi (cfr. risposta alla domanda 31).

⁽⁵⁰⁾ L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria dovrebbero fornire informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

d. *Calcolo e valutazione delle esposizioni*

52. Le esposizioni creditizie dovrebbero essere considerate al valore lordo, ossia prima delle rettifiche per le perdite attese su crediti?

La risposta è sì. Coerentemente con la terminologia utilizzata nel regolamento di esecuzione FINREP⁽⁵¹⁾ e con i principi contabili, gli allegati dell'atto delegato «Informativa» parlano di valore contabile lordo, definito, tra l'altro, nell'allegato 5, sezione 5.2, FINREP. La definizione in FINREP è adeguata ai diversi principi contabili applicabili. Nel caso di strumenti di debito al costo ammortizzato ai sensi degli IFRS, il valore contabile lordo è il valore contabile prima delle rettifiche per fondo a copertura perdite. Per gli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il valore contabile lordo è il costo ammortizzato prima delle rettifiche per fondo a copertura perdite.

53. Per gli investimenti, oltre alla valutazione dell'allineamento alla tassonomia, è necessario calcolare un coefficiente relativo alla tassonomia che sarà «applicato» al valore contabile di fine esercizio dell'investimento (in proporzione al contributo che il progetto finanziato apporta al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia). Il coefficiente è calcolato sulla base di un valore che potrebbe variare nel tempo (il valore non è specificato nell'atto delegato «Informativa», ma potrebbe essere il valore di mercato dell'attivo acquistato o il fatturato e le spese in conto capitale generati nell'ambito del progetto finanziato). Data questa possibile variazione nel tempo, il coefficiente applicato al valore contabile di fine esercizio dovrebbe essere aggiornato regolarmente o si può utilizzare il valore iniziale per tutta la durata dell'investimento?

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'atto delegato «Informativa», gli enti creditizi dovrebbero tenere conto delle informazioni più recenti disponibili sulla proporzione del contributo che il progetto apporta al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. Le informazioni più recenti dovrebbero già tenere conto di eventuali modifiche delle normative o dell'attività finanziata.

54. Per le rettifiche del fair value (valore equo) derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, qual è il trattamento proposto di una rettifica del fair value di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse? La rettifica del fair value dovrebbe figurare alla voce relativa ai derivati nel modello per le segnalazioni oppure incidere sul valore contabile lordo degli elementi coperti (ossia i prestiti e gli anticipi)?

Per la rettifica del fair value (valore equo) di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, il valore contabile degli elementi coperti dovrebbe essere indicato su base lorda. Questo è in linea con le istruzioni FINREP, cui l'atto delegato «Informativa» fa riferimento in diversi casi e che all'allegato V, parte 2, punto 152, recita: «Gli "Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse" includono attività e passività finanziarie comprese in una copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o di passività finanziarie. Questi strumenti finanziari sono segnalati al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti nel portafoglio». Le rettifiche del fair value dovrebbero pertanto figurare alla voce relativa ai derivati.

55. Il numeratore del GAR per gli strumenti rappresentativi di capitale è descritto come segue: «valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione, ponderato in funzione del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia comunicate dall'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale». Dato che i KPI relativi al fatturato e alle spese in conto capitale saranno numeri diversi e il valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale sarà un numero unico, come effettuare il calcolo?

Conformemente all'allegato V, punto 1.2.1.1, dell'atto delegato «Informativa», i KPI GAR per le esposizioni su strumenti rappresentativi di capitale dovrebbero essere comunicati in due versioni: una basata sul KPI relativo al fatturato delle controparti e l'altra sul KPI relativo alle spese in conto capitale delle controparti.

⁽⁵¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

56. Il totale degli attivi nei modelli dell'allegato VI dovrebbe corrispondere alle attività totali definite in FINREP?

Sì, il totale degli attivi nei modelli dell'allegato VI dovrebbe essere calcolato sulla base del loro valore contabile lordo comunicato a norma del regolamento di esecuzione FINREP. Da un lato, i modelli FINREP sono concepiti in base alle categorie contabili degli strumenti finanziari: attività finanziarie al costo ammortizzato, attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, ecc. Dall'altro, i modelli inclusi nell'allegato VI «Informativa» devono essere compilati applicando i concetti prudenziali di portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione, che si traducono in due diversi KPI: il GAR di cui all'allegato V, punto 1.2.1, e il GAR per il portafoglio di negoziazione di cui all'allegato V, punto 1.2.4. Tenuto conto di quanto sopra, potrebbero emergere differenze nel confronto tra l'importo totale delle attività nell'ambito dei modelli FINREP e dell'allegato VI «Informativa». Tuttavia il valore contabile lordo di ciascuno strumento oggetto di comunicazione dovrebbe corrispondere perfettamente a quello comunicato a norma del regolamento FINREP, cui l'atto delegato «Informativa» fa riferimento in diversi casi.

57. Come definire i prestiti infragruppo ai fini dell'allineamento alla tassonomia?

Le operazioni infragruppo dovrebbero essere eliminate durante il processo di consolidamento prudenziale conformemente all'allegato V, punto 1.1.1, dell'atto delegato «Informativa».

Le operazioni infragruppo nell'ambito del consolidamento contabile (ma non infragruppo quando si considera l'ambito del consolidamento prudenziale) dovrebbero essere trattate come operazioni esterne.

58. Come tenere conto dei termini per le attività di transizione nella valutazione in funzione della tassonomia quando le scadenze dei finanziamenti sono più lunghe di tali termini?

Ogni anno gli enti dovrebbero valutare l'importo in essere dei prestiti nel loro bilancio sulla base dei criteri di vaglio tecnico in vigore in quell'anno. Se i criteri hanno un termine di applicazione, l'esposizione non risulterà più allineata dopo la scadenza di tale termine. Se i criteri sono modificati da un atto delegato e l'attività finanziata o l'attivo finanziato non soddisfa più i nuovi criteri modificati, l'esposizione sottostante sarà considerata ancora allineata alla tassonomia per i cinque anni successivi alla data di applicazione dell'atto delegato modificativo (*grandfathering*) conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa».

59. Quali tempistiche di revisione dovrebbero applicarsi alle garanzie su prestiti acquisite da un ente creditizio come recupero?

L'atto delegato «Informativa» non prevede ulteriori obblighi di revisione diversi da quelli stabiliti nella direttiva contabile.

e. *Compilazione dei modelli*

60. Come definire gli enti creditizi ai fini della compilazione dei modelli dell'allegato VI?

Gli enti creditizi sono definiti secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), CRR (cfr. anche le risposte alle domande 1 e 35).

Per le scomposizioni per tipo di soggetto nei modelli dell'allegato VI «Informativa», chi compila i modelli dovrebbe applicare i KPI delle controparti quando calcola i propri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo atto. Pertanto, se le controparti degli enti creditizi pubblicano i KPI di cui agli allegati V e VI «Informativa», gli enti creditizi dovrebbero utilizzare le righe relative alle esposizioni verso enti creditizi nei modelli dell'allegato VI.

61. Come assegnare i codici NACE alle esposizioni ai fini del modello 2 dell'allegato VI «Informativa», relativo alle informazioni sul GAR? La scomposizione per codice NACE non è obbligatoria nell'ambito dell'informativa delle imprese non finanziarie. Dove possono gli enti creditizi reperire queste informazioni per compilare il modello 2? Posto che alcune attività elencate nell'atto delegato «Informativa» non hanno un codice NACE, come integrarle nel modello 2?

Nel modello 2 dell'allegato VI «Informativa», relativo alle informazioni sul GAR, occorre indicare il codice NACE dell'attività principale della controparte. Se l'esposizione riguarda più soggetti, si dovrebbe indicare il codice NACE dell'attività principale della controparte che è stata più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. Se la controparte è una società di partecipazione, l'ente creditizio dovrebbe considerare il settore NACE dell'attività principale della controparte specifica controllata dalla società di partecipazione (se diversa dalla società di partecipazione) che ha ricevuto il finanziamento. Analogamente, l'ente creditizio dovrebbe comunicare le informazioni pertinenti nell'ambito del settore NACE associato all'attività economica dell'impresa madre della società veicolo.

Se l'attività non rientra in un codice NACE, l'ente creditizio può utilizzare il codice di cui alla nota (a) dei modelli inclusi nell'allegato II «Informativa».

62. Qual è la definizione di emittenti sovranazionali e in quale riga del modello 1 dell'allegato VI dovrebbero essere indicate le esposizioni verso questi emittenti (ad esempio riga 51, 52)?

Sebbene l'atto delegato «Informativa» non le definisca, per «esposizioni verso emittenti sovranazionali» si intendono le esposizioni verso organizzazioni internazionali quali le istituzioni dell'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali. Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo sono escluse e comunicate come esposizioni verso enti creditizi, come spiegato nell'allegato V, punto 1.2.1.2, quarto comma, dell'atto delegato «Informativa». Le esposizioni verso emittenti sovranazionali dovrebbero essere indicate alla riga 50 «Amministrazioni centrali ed emittenti sovranazionali».

63. Quali sono le tempistiche di pubblicazione per ciascuno dei modelli inclusi nell'allegato VI «Informativa»?

Le tempistiche di pubblicazione corrispondono alle tempistiche di applicazione dei KPI sottostanti quali stabilite all'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa».

Nella tabella seguente è riportato il calendario di pubblicazione delle informative per i vari modelli.

Numero del modello	Nome del modello	Prima pubblicazione nell'anno	Riguardante l'anno fiscale
0	Sintesi dei KPI	2024	2023
1	Attivi coperti (GAR, fuori bilancio)	2024 solo per la data di riferimento dell'informativa T	2023 solo per la data di riferimento dell'informativa T
2	GAR – Informazioni sul settore	2024	2023
3	KPI GAR (stock)	2024 solo per la data di riferimento dell'informativa T	2023 solo per la data di riferimento dell'informativa T
4	KPI GAR (flusso)	2024	2023
5	KPI relativo alle garanzie finanziarie, KPI relativo alle attività finanziarie gestite	2024	2023
6	KPI relativo a commissioni e compensi	2026 solo per la data di riferimento dell'informativa T	2025 solo per la data di riferimento dell'informativa T
7	KPI per il portafoglio di negoziazione	2026 solo per la data di riferimento dell'informativa T	2025 solo per la data di riferimento dell'informativa T

64. Come compilare le colonne contrassegnate dall'espressione «di cui» nei modelli dell'allegato VI «Informativa»?

La colonna «di cui impiego dei proventi» dovrebbe essere utilizzata per comunicare le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi e che sono incluse nel GAR fino a concorrenza dell'importo con cui l'esposizione finanzia attività allineate alla tassonomia.

Ad esempio, se le esposizioni sono:

- esposizioni su prestiti verso imprese non finanziarie, le esposizioni da indicare nella colonna «di cui impiego dei proventi» alla riga 21 del modello 3 corrispondono all'elemento (1)(c)(1) di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1, dell'atto delegato «Informativa». Di conseguenza la somma degli elementi (1)(c)(1) + (1)(c)(2) di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1, dovrebbe essere indicata nella colonna «Quota del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (allineati alla tassonomia)» alla riga 21 del modello 3;

- esposizioni su titoli di debito verso imprese non finanziarie, le esposizioni da indicare nella colonna «di cui impiego dei proventi» alla riga 22 del modello 3 corrispondono all'elemento (2)(c)(1) di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1, dell'atto delegato «Informativa». Di conseguenza la somma degli elementi (2)(c)(1) + (2)(c)(2) di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1, dovrebbe essere indicata nella colonna «Quota del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (allineati alla tassonomia)» alla riga 22 del modello 3;
- esposizioni su prestiti verso famiglie contemplate nell'allegato V, punto 1.2.1.3, dell'atto delegato «Informativa», tali esposizioni dovrebbero essere indicate nella colonna «di cui impiego dei proventi» alle righe corrispondenti alle famiglie nel modello 3. Dato che il punto 1.2.1.3 riguarda solo le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, la colonna «di cui impiego dei proventi» e la colonna «Quota del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (allineati alla tassonomia)» dovrebbero riportare gli stessi valori;
- esposizioni su prestiti o titoli di debito verso amministrazioni locali contemplate nell'allegato V, punto 1.2.1.4, dell'atto delegato «Informativa», tali esposizioni dovrebbero essere indicate nella colonna «di cui impiego dei proventi» alle righe corrispondenti alle amministrazioni locali nel modello 3. Dato che il punto 1.2.1.4 riguarda solo le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, la colonna «di cui impiego dei proventi» e la colonna «Quota del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (allineati alla tassonomia)» dovrebbero riportare gli stessi valori.

Nelle colonne «di cui di transizione» e «di cui abilitante» gli enti dovrebbero indicare le esposizioni verso attività economiche di transizione e abilitanti.

La colonna «di cui impiego dei proventi», da un lato, e le colonne «di cui di transizione» e «di cui abilitante», dall'altro, non rappresentano scomposizioni che si escludono a vicenda. Pertanto la loro somma può non corrispondere alla colonna «Quota del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (allineati alla tassonomia)». La finalità delle colonne «di cui» è piuttosto quella di fornire informazioni più specifiche da due punti di vista diversi, uno sul tipo di finanziamento e l'altro sul tipo di attività economica.

65. **Gli enti creditizi dovrebbero considerare come flusso l'importo delle nuove esposizioni sulla base del valore contabile lordo (come indicato nell'allegato V «Informativa») o il flusso di prestiti calcolati sulla base di t rispetto a t-1 su base netta (come indicato nella nota introduttiva del modello 4)? Nel primo caso, che cosa si intende per «nuovo», ad esempio per i rifinanziamenti, le linee di credito rotative, eccetera?**

L'allegato V, punto 1.2.1.1, dell'atto delegato «Informativa» stabilisce quanto segue:

«Gli enti creditizi devono comunicare il GAR [...] per il flusso di **nuovi** prestiti.»

«I KPI devono essere comunicati:

[...] b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei **nuovi prestiti e anticipi** durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

[...]»

«I KPI devono essere comunicati:

[...]»

b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei **nuovi titoli di debito** durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

[...]»

«I rapporti devono essere comunicati:

[...]»

b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

[...]».

Nel calcolare il KPI relativo al flusso nel modello 4 dell'allegato VI, gli enti creditizi dovrebbero considerare solo il valore contabile lordo delle nuove esposizioni assunte (ossia nuovi prestiti e anticipi, titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale), vale a dire solo le nuove esposizioni che sono state assunte durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa, senza dedurre gli importi dei rimborsi dei prestiti o delle cessioni di titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale verificatisi nello stesso periodo. Gli enti creditizi non dovrebbero pertanto calcolare il numeratore e il denominatore del KPI relativo al flusso sottraendo dalle esposizioni alla data di riferimento dell'informativa (T) le esposizioni alla data di riferimento dell'informativa (T-1) ⁽⁵²⁾.

66. L'uso del termine «finanziamenti specializzati» è limitato al finanziamento di progetti o comprende qualsiasi impiego dei proventi?

Il termine «finanziamenti specializzati» non è limitato al finanziamento di progetti e comprende tutti i finanziamenti specializzati che rispondono alla descrizione dell'articolo 147, paragrafo 8, CRR. Conformemente all'allegato V, punto 1.2.1.2, dell'atto delegato «Informativa», gli enti creditizi dovrebbero valutare nella componente (1)(c) 1 del numeratore del GAR per i prestiti e gli anticipi tutti i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, compresi i finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

B. IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

67. Per quanto riguarda i KPI relativi ad attività di sottoscrizione, per i prodotti assicurativi multirischio che coprono anche i pericoli legati al clima le imprese di assicurazione dichiarano come allineata alla tassonomia solo la quota del premio assicurativo afferente ai pericoli legati al clima oppure l'intero premio assicurativo integrato in un prodotto assicurativo più ampio? È sufficiente che almeno una polizza assicurativa nell'area di attività copra i pericoli legati al clima per desumere che l'intera area di attività sia allineata alla tassonomia?

Il KPI relativo ad attività di sottoscrizione di cui all'allegato IX, punto 2, dell'atto delegato «Informativa» (KPI relativo alle sottoscrizioni) riflette il livello dei pericoli legati al clima assicurati dall'impresa di assicurazione. Il KPI relativo alle sottoscrizioni indica quale quota delle attività di sottoscrizione non vita è composta da attività di sottoscrizione dei pericoli legati al clima, come indicato nella descrizione dell'attività di cui all'allegato II, sezione 10.1, dell'atto delegato «Clima» e nel considerando 10 dell'atto delegato «Informativa».

Per calcolare l'allineamento alla tassonomia, le imprese di assicurazione dovrebbero utilizzare i premi assicurativi, o le quote corrispondenti dei premi assicurativi in caso di contratti assicurativi multirischio, che riguardano solo la copertura dei pericoli legati al clima.

Conformemente al punto 1 dei criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale di cui all'allegato II, sezione 10.1, dell'atto delegato «Clima», le imprese di assicurazione dovrebbero utilizzare una metodologia adeguata per determinare gli importi dei premi che riguardano i pericoli legati al clima, come la metodologia utilizzata nei loro processi di determinazione del prezzo. Qualora non riescano ad ottenere dati sui premi contabilizzati relativi ai pericoli legati al clima per un determinato contratto di assicurazione, le imprese di assicurazione dovrebbero indicarli come non ammissibili e usare un valore pari a zero quando calcolano il numeratore del KPI.

68. In che modo le imprese di riassicurazione dovrebbero applicare l'approccio proporzionale illustrato nella risposta alla domanda 67 alle attività riguardanti i trattati, dato che parte dei prodotti sottostanti coperti da un trattato può non riguardare i pericoli legati al clima?

Le imprese di riassicurazione dovrebbero comunicare solo i premi o le quote di premi che riguardano la sottoscrizione di pericoli legati al clima (cfr. anche la risposta alla domanda 67).

69. In che modo le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero conformarsi ai criteri di vaglio tecnico sulla condivisione dei dati, parte dei criteri relativi al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'allegato II, sezioni 10.1 e 10.2, punto 4, dell'atto delegato «Clima»? I dati sulle perdite devono essere messi gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta? Dove dovrebbe essere espressa la dichiarazione di intenti?

⁽⁵²⁾ Ciò potrebbe risultare in valori negativi al numeratore o al denominatore del KPI relativo al flusso, o persino in un rapporto (KPI) matematicamente non definito nel caso in cui l'importo delle esposizioni conteggiate nel denominatore alla data (T) corrisponda a quello delle esposizioni conteggiate nel denominatore alla data (T-1).

Al punto 4.2 dei criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato II, sezioni 10.1 e 10.2, dell'atto delegato «Clima» è prevista un'alternativa per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non condividono i dati sulle perdite con le autorità pubbliche, come stabilito al punto 4.1. Ai sensi del punto 4.2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero dichiarare la loro intenzione di mettere gratuitamente i dati a disposizione di terzi interessati, comprese le condizioni alle quali possono essere condivisi.

La dichiarazione di intenti deve figurare sul sito web delle imprese in questione.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero procedere alla condivisione dei dati fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e di concorrenza.

70. Come compilare le colonne «Non arrecare danno significativo (DNSH)» e «Garanzie minime di salvaguardia» dell'allegato X?

Le alternative «Sì/No» nelle colonne «Non arrecare danno significativo (DNSH)» e «Garanzie minime di salvaguardia» del modello *KPI relativo alle sottoscrizioni per le imprese di assicurazione e riassicurazione non vita* indicano la conformità o la mancata conformità ai criteri DNSH e alle garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), del regolamento sulla tassonomia. Le imprese di assicurazione e riassicurazione dovrebbero optare per il «Sì» nelle colonne DNSH se nelle sezioni 10.1 e 10.2 dell'atto delegato «Clima» non sono specificati i criteri di vaglio tecnico.

71. Quale valore dovrebbero comunicare le imprese di assicurazione o di riassicurazione nelle righe da 4 a 11 del secondo modello dell'allegato X «Informativa», che non fa menzione della scomposizione in spese in conto capitale e fatturato? Analogamente, quale valore dovrebbero comunicare i gestori di attività finanziarie nelle righe da 4 a 10 del modello contenuto nell'allegato IV?

Gestori di attività finanziarie

Nelle righe da 4 a 10 del modello contenuto nell'allegato IV i gestori di attività finanziarie dovrebbero comunicare informazioni complementari sulla scomposizione del denominatore del KPI (ossia la scomposizione del totale degli attivi coperti) per la quale non utilizzano né i KPI relativi al fatturato né quelli relativi alle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti.

I KPI relativi all'allineamento alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti dovrebbero essere utilizzati solo per calcolare il numeratore del KPI relativo agli investimenti delle imprese comunicanti, che rappresenta la quota di esposizioni verso imprese beneficiarie considerate allineate alla tassonomia.

Pertanto, per determinare la scomposizione del denominatore di cui alla riga 9 per quanto riguarda le esposizioni verso «attività economiche non ammissibili alla tassonomia», i gestori di attività finanziarie dovrebbero utilizzare i corrispondenti KPI relativi alle attività non ammissibili alla tassonomia delle controparti. Nello specifico dovrebbero fornire la scomposizione basata sul fatturato e sulle spese in conto capitale moltiplicando ⁽⁵³⁾:

- le esposizioni verso imprese non finanziarie per le quote (%) di fatturato e spese in conto capitale sul totale, rispettivamente, del fatturato e delle spese in conto capitale comunicato dalle controparti nelle righe «Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia» e «CapEx delle attività non ammissibili alla tassonomia» nei corrispondenti modelli dell'allegato II «Informativa»;
- le esposizioni verso gestori di attività finanziarie per le quote (%) basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale comunicate dalle controparti nella riga 9 del modello contenuto nell'allegato IV («attività economiche non ammissibili alla tassonomia»);
- le esposizioni verso enti creditizi per, rispettivamente, una quota basata sul fatturato e una quota basata sulle spese in conto capitale calcolata come $[1 - \text{quota } (\%) \text{ del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (ammissibili alla tassonomia) }^{(54)}]$;
- le esposizioni verso imprese di investimento per le medie ponderate ⁽⁵⁵⁾ basate, rispettivamente, sul fatturato e sulle spese in conto capitale di:

⁽⁵³⁾ Nel ciclo di comunicazione 2024 saranno disponibili solo le informazioni provenienti da controparti non finanziarie.

⁽⁵⁴⁾ Comunicata dalle controparti nella riga 32, colonna «aa» del modello 3. *KPI GAR (stock)* dell'allegato VI.

⁽⁵⁵⁾ Con fattori di ponderazione calcolati in funzione della percentuale dei ricavi derivanti dalla negoziazione per conto proprio e della percentuale dei ricavi derivanti da attività diverse dalla negoziazione per conto proprio rispetto al totale dei ricavi (reddito) dell'impresa di investimento.

- [1 - «Di cui attivi coperti dalla tassonomia dell'UE (%) (ammissibili alla tassonomia)»⁽⁵⁶⁾], e
- [1 - «Di cui ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) derivanti da servizi e attività a favore di settori coperti dalla tassonomia dell'UE (%) (ammissibili alla tassonomia)»⁽⁵⁷⁾];
- le esposizioni verso imprese di assicurazione o di riassicurazione per le medie ponderate⁽⁵⁸⁾ basate, rispettivamente, sul fatturato e sulle spese in conto capitale di:
 - quote (%) comunicate dalle controparti nella riga 10 («Attività economiche non ammissibili alla tassonomia») del secondo modello dell'allegato X «Informativa», e
 - quota (%) comunicata dalle controparti nella riga «B. Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita – Attività non ammissibili alla tassonomia», colonna 3, del primo modello dell'allegato X «Informativa».

Per determinare la scomposizione del denominatore di cui alla riga 10 per quanto riguarda le esposizioni verso «attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia», i gestori di attività finanziarie dovrebbero utilizzare i corrispondenti KPI relativi alle attività ammissibili ma non allineate alla tassonomia delle controparti. Nello specifico dovrebbero fornire la scomposizione basata sul fatturato e sulle spese in conto capitale moltiplicando:

- le esposizioni verso imprese non finanziarie per le quote (%) di fatturato e spese in conto capitale sul totale, rispettivamente, del fatturato e delle spese in conto capitale comunicate dalle controparti nella riga «Fatturato delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)», colonna 4, e nella riga «CapEx delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)», colonna 4, nei corrispondenti modelli dell'allegato II «Informativa»;
- le esposizioni verso gestori di attività finanziarie per le quote (%) basate, rispettivamente, sul fatturato e sulle spese in conto capitale comunicate dalle controparti nella riga 10 del modello IV («attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia»);
- le esposizioni verso enti creditizi per [quota (%) del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (ammissibili alla tassonomia)⁽⁵⁹⁾ - quota (%) del totale degli attivi coperti che finanziano settori pertinenti per la tassonomia (allineati alla tassonomia)⁽⁶⁰⁾] sulla base rispettivamente del fatturato e delle spese in conto capitale;
- le esposizioni verso imprese di investimento per le medie ponderate⁽⁶¹⁾ basate, rispettivamente, sul fatturato e sulle spese in conto capitale di:
 - «Di cui attivi coperti dalla tassonomia dell'UE (%) (ammissibili alla tassonomia)»⁽⁶²⁾ - «Di cui legati ad attività allineate alla tassonomia dell'UE (%) (allineati alla tassonomia)»⁽⁶³⁾ e

⁽⁵⁶⁾ Comunicati dalle controparti alla riga 1, colonna «w», del modello *KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio* contenuto nell'allegato VIII «Informativa».

⁽⁵⁷⁾ Comunicati dalle controparti alla riga 1, colonna «w», del modello *KPI delle imprese di investimento – Altri servizi* contenuto nell'allegato VIII «Informativa».

⁽⁵⁸⁾ Con fattori di ponderazione calcolati in funzione della percentuale dei ricavi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ottiene dalle attività di investimento e della percentuale dei ricavi che ottiene dalle attività di sottoscrizione non vita rispetto al totale dei suoi ricavi.

⁽⁵⁹⁾ Comunicata dalle controparti nella riga 32, colonna «aa» del modello 3. *KPI GAR (stock)* contenuto nell'allegato VI «Informativa».

⁽⁶⁰⁾ Comunicata dalle controparti nella riga 32, colonna «ab» del modello 3. *KPI GAR (stock)* contenuto nell'allegato VI «Informativa».

⁽⁶¹⁾ Con fattori di ponderazione calcolati in funzione della percentuale dei ricavi derivanti dalla negoziazione per conto proprio e della percentuale dei ricavi derivanti da attività diverse dalla negoziazione per conto proprio rispetto al totale dei ricavi (reddito) dell'impresa di investimento.

⁽⁶²⁾ Comunicati dalle controparti alla riga 1, colonna «w», del modello *KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio* contenuto nell'allegato VIII «Informativa».

⁽⁶³⁾ Comunicati dalle controparti alla riga 1, colonna «x», del modello *KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio* contenuto nell'allegato VIII «Informativa».

- «Di cui ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) derivanti da servizi e attività a favore di settori coperti dalla tassonomia dell'UE (%) (ammissibili alla tassonomia)»⁽⁶⁴⁾ - «Di cui derivanti da servizi e attività legati ad attività allineate alla tassonomia dell'UE (%) (allineati alla tassonomia)»⁽⁶⁵⁾];
- le esposizioni verso imprese di assicurazione o di riassicurazione per le medie ponderate⁽⁶⁶⁾ basate, rispettivamente, sul fatturato e sulle spese in conto capitale di:
 - quota (%) comunicata dalle controparti nella riga 11 («attività economiche ammissibili alla tassonomia, ma non allineate alla tassonomia») del secondo modello dell'allegato X «Informativa», e
 - quota (%) comunicata dalle controparti nella riga «A.2 Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita – Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)», terza colonna, del primo modello dell'allegato X «Informativa».

Imprese di assicurazione e di riassicurazione

Nelle righe da 4 a 11 del secondo modello dell'allegato X le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero comunicare informazioni complementari sulla scomposizione del denominatore del KPI (ossia la scomposizione del totale degli attivi coperti) per la quale non utilizzano né i KPI relativi al fatturato né quelli relativi alle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti.

I KPI relativi all'allineamento alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti dovrebbero essere utilizzati solo per calcolare il numeratore del KPI relativo agli investimenti delle imprese comunicanti, che rappresenta la quota di esposizioni verso imprese beneficiarie considerate allineate alla tassonomia.

Pertanto, per determinare la scomposizione del denominatore alla riga 10 del secondo modello dell'allegato X per quanto riguarda le esposizioni verso «attività economiche non ammissibili alla tassonomia», le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare i corrispondenti KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale relativi alle attività non ammissibili alla tassonomia delle loro controparti, con le stesse modalità sopra descritte per i gestori di attività finanziarie.

Per determinare la scomposizione del denominatore alla riga 11 del secondo modello dell'allegato X per quanto riguarda le esposizioni verso «attività economiche ammissibili alla tassonomia, ma non allineate alla tassonomia», le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare i corrispondenti KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale relativi alle attività ammissibili ma non allineate alla tassonomia delle loro controparti, con le stesse modalità sopra descritte per i gestori di attività finanziarie.

⁽⁶⁴⁾ Comunicati dalle controparti alla riga 1, colonna «w», del modello *KPI delle imprese di investimento – Altri servizi* contenuto nell'allegato VIII «Informativa».

⁽⁶⁵⁾ Comunicati dalle controparti alla riga 1, colonna «x», del modello *KPI delle imprese di investimento – Altri servizi* contenuto nell'allegato VIII «Informativa».

⁽⁶⁶⁾ Con fattori di ponderazione calcolati in funzione della percentuale dei ricavi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ottiene dalle attività di investimento e della percentuale dei ricavi che ottiene dalle attività di sottoscrizione non vita rispetto al totale dei suoi ricavi.

Appendice I

Comunicazione volontaria dei KPI da parte di soggetti che non sono imprese finanziarie ma che forniscono determinati tipi di servizi finanziari

CSD

I CSD sono autorizzati a norma dell'articolo 16 CSDR e possono prestare i servizi elencati nell'allegato del medesimo regolamento, come indicato nella tabella seguente. Conformemente all'articolo 54 CSDR, per prestare servizi accessori di tipo bancario i CSD devono ottenere un'autorizzazione supplementare. I CSD autorizzati a prestare questo tipo di servizi accessori sono incoraggiati ad applicare i KPI per gli enti creditizi. Anche i CSD che non sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario possono applicare i KPI per gli enti creditizi in quanto forniscono servizi funzionalmente analoghi (ossia servizi di regolamento). La tabella seguente illustra i KPI applicabili agli enti creditizi che potrebbero essere applicati dai CSD su base volontaria.

Servizi dei CSD	KPI da applicare (*)
SEZIONE A – Servizi di base dei depositari centrali di titoli	
1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizio di notariato»)	— KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)
2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di tenuta centralizzata dei conti»)	— KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)
3. Gestione di un sistema di regolamento titoli («servizio di regolamento»)	— KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)
SEZIONE B	
Servizi accessori di tipo non bancario dei CSD che non comportano rischi di credito o liquidità Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a:	
1. servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli; b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli; c) riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni; 	— KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi) — KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi) — KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi) — KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)
2. servizi connessi ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti; b) supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione; c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili; d) indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione; 	
3. istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori;	

<p>4. altri servizi, quali:</p> <p>a) servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;</p> <p>b) informativa;</p> <p>c) fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative;</p> <p>d) servizi informatici</p>	
--	--

SEZIONE C

Servizi accessori di tipo bancario

Servizi di tipo bancario direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:

<p>a) fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell'allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE;</p> <p>b) apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell'allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE;</p> <p>c) servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell'allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE;</p> <p>d) garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell'allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE;</p> <p>e) attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell'allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE</p>	<p>— KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)</p> <p>— GAR (Prestiti e anticipi)</p> <p>— KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)</p> <p>— GAR per le esposizioni fuori bilancio (KPI relativo alle garanzie finanziarie)</p> <p>— GAR per le esposizioni fuori bilancio (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)</p> <p>— GAR per il portafoglio di negoziazione</p>
--	--

(*) Note metodologiche:

— Per il KPI relativo a commissioni e compensi, moltiplicare la commissione per il KPI della controparte che riceve il servizio.

CCP

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, EMIR, le controparti centrali (CCP) sono autorizzate a svolgere solo attività correlate alla compensazione. L'autorizzazione delle CCP non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della CRD (articolo 14, paragrafo 5, EMIR). Le CCP possono compensare sia strumenti finanziari MiFID (valori mobiliari (debito/capitale), strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo, derivati, quote di emissioni) che strumenti finanziari non MiFID (contratti di vendita con patto di riacquisto, prestito di titoli, contratti a pronti, cripto-attività diverse dai derivati).

Le CCP possono applicare i KPI per gli enti creditizi in quanto forniscono servizi analoghi (ossia compensazione e regolamento delle operazioni). Ai servizi di compensazione e di regolamento si applicherebbe il KPI relativo a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi). Le CCP possono moltiplicare la commissione ricevuta per i loro servizi per il KPI della controparte che riceve il servizio conformemente all'allegato V, punto 1.2.3, dell'atto delegato «Informativa».

Società di leasing

Gli enti creditizi possono erogare finanziamenti sotto forma di leasing finanziario ⁽¹⁾ (allegato I, punto 3, CRD) in virtù della loro licenza bancaria. Le esposizioni da leasing finanziario degli enti creditizi dovrebbero essere valutate nel loro KPI «GAR prestiti e anticipi» conformemente all'allegato V, punto 1.2.1.1.i, dell'atto delegato «Informativa».

Gli enti non creditizi che forniscono finanziamenti sotto forma di leasing finanziario sono incoraggiati ad applicare i KPI per gli enti creditizi, in particolare il GAR per il credito al dettaglio per l'acquisto di autovetture di cui all'allegato V, punto 1.2.1.3.ii, dell'atto delegato «Informativa» o il GAR prestiti e anticipi di cui all'allegato V, punto 1.2.1.1.i, del medesimo atto delegato, a seconda dei casi, in quanto le loro attività di finanziamento sono funzionalmente analoghe a quelle degli enti creditizi che forniscono finanziamenti sotto forma di leasing finanziario.

Gli enti non creditizi che svolgono attività di leasing (operativo) a breve termine (ad esempio leasing di apparecchiature industriali a fronte di una commissione) dovrebbero applicare i KPI per le imprese non finanziarie, in quanto tali attività di leasing non sono attività di finanziamento.

Istituti di pagamento/istituti di moneta elettronica

In relazione al KPI relativo a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi), l'atto delegato «Informativa» impone agli enti creditizi di comunicare in che misura i ricavi da commissioni e compensi legati ai loro servizi, compresi i servizi di pagamento, sono associati ad attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese.

Anche gli istituti di pagamento/gli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento ai sensi, rispettivamente, della direttiva (UE) 2015/2366 ⁽²⁾ o della direttiva 2009/110/CE ⁽³⁾ e che non sono enti creditizi sono incoraggiati ad applicare il KPI relativo a commissioni e compensi, in quanto svolgono attività funzionalmente analoghe a quelle svolte dagli enti creditizi (servizi di pagamento).

Determinati fornitori di prodotti pensionistici

Le imprese finanziarie dovrebbero includere nei seguenti KPI gli investimenti effettuati nel contesto della fornitura di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) a norma del regolamento (UE) 2019/1238 ⁽⁴⁾:

- enti creditizi: GAR per attività finanziarie gestite;
- gestori di attività finanziarie: GAR per investimenti;
- imprese di investimento: GAR per investimenti (negoiazione per conto proprio);
- imprese di assicurazione: GAR per investimenti.

A norma della direttiva (UE) 2016/2341 ⁽⁵⁾, gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) tenuti alla rendicontazione di sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile dovrebbero applicare le disposizioni dell'atto delegato «Informativa» applicabili alle imprese di assicurazione, in particolare il KPI relativo agli investimenti di cui all'allegato IX, punto 1.

⁽¹⁾ Direttamente oppure tramite una società veicolo, nel qual caso dovrebbe essere applicato il metodo «look through».

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁽³⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

Appendice II

Esempi di calcolo della media ponderata dei KPI relativi alle attività di gruppi allineate alla tassonomia

Conglomerato finanziario

	Ricavi	Quota dei ricavi totali del gruppo (A)	KPI per settore di attività			
			KPI basato sul fatturato (B)	KPI basato sulle spese in conto capitale (C)	KPI basato sul fatturato, ponderato (A*B)	KPI basato sulle spese in conto capitale, ponderato (A*C)
Gestione di attività finanziarie	10	10 %	20 %	30 %	2,0 %	3,0 %
Attività bancarie	30	30 %	30 %	35 %	9,0 %	10,5 %
Imprese di investimento	40	40 %	13 %	25 %	5,0 %	10,0 %
Imprese di assicurazione	20	20 %	33 %	42 %	6,7 %	8,3 %
Totale	100	100 %				
Media KPI					22,7 %	31,8 %

Gruppo misto

	Ricavi	Quota dei ricavi totali del gruppo (A)	KPI per settore di attività			
			KPI basato sul fatturato (B)	KPI basato sulle spese in conto capitale (C)	KPI basato sul fatturato, ponderato (A*B)	KPI basato sulle spese in conto capitale, ponderato (A*C)
A. Attività finanziarie	100	50 %				
Gestione di attività finanziarie	10	5 %	20 %	30 %	1,0 %	1,5 %
Attività bancarie	30	15 %	30 %	35 %	4,5 %	5,3 %
Imprese di investimento	40	20 %	13 %	25 %	2,5 %	5 %
Imprese di assicurazione	20	10 %	33 %	42 %	3,3 %	4,2 %
			KPI relativo al fatturato (B)	KPI relativo alle spese in conto capitale (C)	KPI relativo al fatturato, ponderato (A*B)	KPI relativo alle spese in conto capitale, ponderato (A*C)
B. Attività non finanziarie	100	50 %	10 %	20 %	5 %	10 %
Totale dei ricavi del gruppo	200	100 %				
					Media KPI sulla base del fatturato	Media KPI sulla base delle spese in conto capitale
Media KPI del gruppo					16,3 %	25,9 %